

CDXCVII.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 15 NOVEMBRE 1956

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LEONE

INDI

DEL VICEPRESIDENTE RAPELLI

INDICE

	PAG.
Congedo	29262
Disegno di legge (Trasmissione dal Senato)	29262
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
Conversione in legge del decreto-legge 28 settembre 1956, n. 1109, concernente la riduzione delle misure delle imposte di fabbricazione sullo zucchero, sul glucosio, sul maltosio e sugli altri prodotti zuccherini, la istituzione di un diritto erariale sul melasso destinato alla dezuccherazione e la esenzione dalle imposte di fabbricazione per i prodotti nazionali acquistati dall'Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali. (2471)	29263
PRESIDENTE	29263, 29265
SELVAGGI	29264, 29266, 29267
BUCCIARELLI DI CCI	29264
FACCHIN	29265, 29267
ROSELLI, <i>Relatore</i>	29266
ANDREOTTI, <i>Ministro delle finanze</i>	29266
VALSECCHI	29266
COLASANTO	29267
CAVALLARI VINCENZO	29267
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Conversione in legge del decreto-legge 28 settembre 1956, n. 1110, concernente la modificazione dei dazi di importazione applicati sugli oli di petrolio, oli provenienti dalla lavorazione dei catrami paraffinici di lignite, di torba, di schisti e simili, altri residui della lavorazione da usare direttamente come combustibili esclusivamente nelle caldaie e nei forni. (2472)	29267
PRESIDENTE	29267
ROSELLI, <i>Relatore</i>	29267
ANDREOTTI, <i>Ministro delle finanze</i>	29267

	PAG.
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
Soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale (2038)	29269
PRESIDENTE	29269, 29271, 29272, 29279
ASSENNATO	29269, 29271, 29281, 29282
CREMASCHI	29271
MEDICI, <i>Ministro del tesoro</i>	29271, 29276 29281, 29282, 29283
SELVAGGI	29273, 29276
PIGNI	29275
ZANIBELLI	29275, 29282
SCOCA, <i>Relatore</i>	29276, 29281, 29282, 29283
BASILE GIUSEPPE	29277, 29278, 29280
ZAMPONI	29277
AGRIMI	29278
Proposte di legge (Annunzio)	29262
Proposte di legge (Svolgimento):	
PRESIDENTE	29262
GRIFONE	29262
CAPUA, <i>Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste</i>	29262
CAPPUGI	29263
BOZZI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	29263
Interrogazioni e interpellanze (Annunzio):	
PRESIDENTE	29284
BIGIANDI	29289
GELMINI	29289
Votazioni segrete	29264, 29267, 29269 29271, 29278, 29283

La seduta comincia alle 16.

GUERRIERI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo il deputato Di Bernardo.

(È concesso).

Trasmissione dal Senato.

PRESIDENTE. Il Senato ha trasmesso il seguente disegno di legge, approvato da quella VII Commissione permanente:

« Autorizzazione della spesa straordinaria, per l'esercizio finanziario 1956-57, della somma di lire 300.000.000 per il completamento del programma di potenziamento delle attività pescherecce » (2550).

Sarà stampato, distribuito e trasmesso alla Commissione competente, con riserva di stabilirne la sede.

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. Sono state presentate proposte di legge dai deputati:

CAPALOZZA ed altri: « Sospensione dei termini processuali per consentire le ferie agli avvocati e procuratori » (2551);

BUFFONE. « Modifica delle disposizioni contenute nella legge 4 agosto 1955, n. 726 » (2552).

Saranno stampate e distribuite. La prima, avendo i proponenti rinunciato allo svolgimento, sarà trasmessa alla Commissione competente, con riserva di stabilirne la sede; della seconda, che importa onere finanziario, sarà fissata in seguito la data di svolgimento.

Svolgimento di proposte di legge.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di due proposte di legge. La prima è quella di iniziativa dei deputati Longo, Pertini, Sampietro Giovanni, Grifone, Miceli, Cacciatore, Albizzati, Alicata, Amiconi, Audisio, Bardini, Beltrame, Berardi, Bettiol Francesco Giorgio, Bettoli, Bianco, Bigi, Calasso, Cavallari Vincenzo, Compagnoni, Corbi, Corona Achille, Curcio, Diaz Laura, Cremaschi, Di Paolantonio, Di Vittorio, Failla, Faletra, Foghazza, Fora, Gatti Caporaso Elena, Giolitti, Gomez D'Ayala, Gullo, Lizzadri, Magnani, Marabini, Marangoni, Marilh, Massola, Minasi, Montanari, Montelatici, Natoli, Pino, Pirastu, Ricca, Rossi Maria Maddalena, Rosini, Sansone, Santi, Semeraro Santo, Scappini, Venegoni, Villani e Zannerini:

« Norme integrative per l'assistenza malattia ai coltivatori diretti » (1376).

GRIFONE. Chiedo di svolgerla io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRIFONE. La proposta mira ad appor-
tare alla legge 22 novembre 1954, n. 1134, alcune integrazioni che si ravvisarono opportune anche nel corso della discussione della legge che ho ora citato. Le innovazioni principali che riteniamo necessario introdurre rispetto all'attuale legislazione riguardano anzitutto l'oggetto dell'assistenza, che noi vorremmo estendere anche al settore farmaceutico. La nostra proposta ha riguardo inoltre all'onore che l'attuale assistenza comporta nei confronti delle economie dei coltivatori diretti.

Noi riteniamo che lo Stato debba assumersi una maggiore quota per quanto concerne la spesa inerente all'assistenza malattia. Inoltre la proposta di legge mira a conferire una maggiore democraticità alle mutue dei coltivatori diretti. Su questo argomento abbiamo avuto occasione di attirare l'attenzione della Camera più volte: deve essere garantita nelle mutue la rappresentanza anche alle minoranze. La proposta di legge intende quindi venire incontro a quelle esigenze che si sono manifestate non solo nel corso della discussione della legge n. 1134, ma anche durante il primo anno di funzionamento delle mutue.

Data quindi l'importanza della materia, noi riteniamo che la Camera vorrà approvare la presa in considerazione della proposta di legge. Data la viva attesa da parte delle categorie interessate, chiediamo l'urgenza.

CAPUA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPUA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. La proposta di legge degli onorevoli Longo ed altri tende anzitutto ad estendere agli assicurati il diritto all'assistenza farmaceutica, la quale è pure prevista dall'articolo 4 della legge n. 1134; tende inoltre ad estendere i diritti, già riconosciuti ai titolari di azienda, a tutti gli assicurati che abbiano compiuto il 21° anno di età.

Mira altresì a modificare la struttura dei consigli direttivi della cassa mutua e le modalità di elezione: ed infine a far gravare sullo Stato, nella misura di due terzi, l'onere globale della legge stessa.

Motivi di opportunità e di ordine funzionale inducono ad una particolare prudenza: la legge n. 1134 è da poco entrata in vigore ed è ancora nella sua prima fase organizzativa; è quindi logico ritenere che occorra un certo periodo di tempo prima che si possa

esprimere un giudizio sui risultati pratici di questa nuova forma di assistenza, se cioè essa risponda in pieno alle finalità della legge stessa. (*Interruzione del deputato Grifone*). Voglio esprimere le mie obiezioni al riguardo e ho il dovere di farlo. Ci si potrà anche rendere conto dei risultati finanziari della gestione.

Una volta acquisiti questi risultati ci si potrà pronunciare sulla necessità di eventuali modifiche o integrazioni.

Si tenga infine presente che la proposta di legge in atto — se approvata — determinerebbe un ulteriore onere di 18 miliardi a carico dello Stato.

Tutti questi elementi inducono il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ad esprimere, al momento, parere sfavorevole alla presa in considerazione della proposta in esame.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di legge Longo.

(*Dopo prova e controprova, è approvata*).

Pongo in votazione la richiesta di urgenza.

(*Dopo prova e controprova, è approvata*).

La seconda proposta di legge è quella di iniziativa dei deputati Cappugi, Driussi, Cavallari Nerino e Buzzi:

« Promozioni in soprannumero ai gradi VII e VIII del ruolo del gruppo B del personale provinciale delle dogane » (2327).

L'onorevole Cappugi ha facoltà di svolgerla.

CAPPUGI. Con il decreto legislativo 1° aprile 1948, n. 349, vennero emanate alcune disposizioni intese ad eliminare un certo stato di disagio, da tempo lamentato, con fondate ragioni, dal personale provinciale delle dogane, e determinato, nel normale sviluppo della carriera, dalla difficoltà di distinguere nettamente le funzioni esercitate dai funzionari di gruppo A e di gruppo B nel delicato servizio doganale promiscuamente svolto, difficoltà che aveva dato luogo a strane diversità di sviluppo di carriera in un gruppo di personale che proveniva da una situazione omogenea.

Come è stato messo in evidenza con la relazione scritta, nella prima attuazione del decreto l'aumento dei posti consentì un notevole numero di promozioni in tutti i gradi, ma specialmente nei gradi VII e VIII del gruppo A, al quale ultimo, per effetto della sospensione degli esami, poterono accedere quasi tutti i funzionari laureati di grado IX del gruppo B.

La situazione attuale, però, mentre consente di effettuare promozioni nei gradi ele-

vati di gruppo A, non permette di fare promozioni ai gradi VII e VIII di gruppo B per mancanza di posti liberi. Ne consegue che gli impiegati di gruppo B non laureati, e particolarmente quelli dei gradi VIII e IX, anziani di servizio e di grado, per quanto in possesso dei requisiti necessari, non possono, per mancanza di posti, essere promossi, né lo potranno per molti anni ancora, dato che i posti dei gradi VI, VII e VIII sono occupati da funzionari che debbono ancora compiere oltre dieci anni di servizio.

Allo scopo di eliminare una così penosa situazione, si sottopone all'esame ed all'approvazione del Parlamento la presente proposta di legge, che mira a rendere possibile l'effettuazione di promozioni in soprannumero ai gradi VII e VIII del ruolo di gruppo B del personale provinciale delle dogane.

Dato che non di rado la legge è ricorso, in casi analoghi, allo strumento delle promozioni in soprannumero, e considerato che un attento esame della situazione di grave ed ingiustificato disagio del personale interessato rivela manifestatamente l'esigenza sul piano dell'equità di un provvedimento del genere, chiedo, anche a nome dei colleghi che con me l'hanno firmata, la presa in considerazione di questa proposta di legge.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

BOZZI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo, con le consuete riserve, nulla oppone alla presa in considerazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di legge Cappugi.

(*È approvata*).

Le proposte di legge oggi svolte saranno trasmesse alle Commissioni competenti, con riserva di stabilirne la sede.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 28 settembre 1956, n. 1109, concernente la riduzione delle misure delle imposte di fabbricazione sullo zucchero, sul glucosio, sul maltosio e sugli altri prodotti zuccherini, la istituzione di un diritto erariale sul melasso destinato alla dezuccherazione e la esenzione dalle imposte di fabbricazione per i prodotti nazionali acquistati dall'Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali. (2471).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1956

28 settembre 1956. n. 1109, concernente la riduzione delle misure delle imposte di fabbricazione sullo zucchero, sul glucosio, sul maltosio e sugli altri prodotti zuccherini, la istituzione di un diritto erariale sul melasso destinato alla dezuccherazione e la esenzione dalle imposte di fabbricazione per i prodotti nazionali acquistati dall'Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali.

Come la Camera ricorda, nella seduta di ieri è stato respinto a scrutinio segreto l'emendamento Pieraccini diretto alla soppressione degli articoli 5, 6 e 8 del decreto-legge. Si intende pertanto assorbito il primo emendamento Selvaggi, con il suo subordinato.

Dobbiamo ora votare l'emendamento Selvaggi all'articolo 5 del decreto-legge. Tale articolo è del seguente tenore:

«Sui melassi sottoposti a dezuccherazione con qualsiasi procedimento, sia contemporaneamente alla lavorazione delle barbabietole o di altre sostanze zuccherine, sia separatamente, è dovuto un diritto erariale nella misura di lire 2.270 per ogni quintale di saccarosio contenuto nei melassi stessi».

L'onorevole Selvaggi propone di aggiungere i seguenti commi

« Il diritto erariale di cui al precedente comma non sarà applicato ad una percentuale di produzione nazionale di saccarosio da melasso pari alla produzione di saccarosio da melasso dell'ultimo anno. Detta percentuale sarà ripartita in favore di ogni produttore in misura proporzionale alla propria produzione media dell'ultimo anno.

Per le aziende in corso di costruzione nell'Italia meridionale, con finanziamento da parte dello Stato, la quota del contingente, di cui al comma precedente, sarà loro assegnata, per l'anno della loro entrata in fase di produzione, in relazione alla accertata capacità produttiva delle industrie stesse »

SELVAGGI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SELVAGGI. Chiedo che la Camera voti ora solo il primo comma, rinviando la votazione del secondo comma a quando si voterà l'emendamento Colasanto.

PRESIDENTE. Sta bene. Procediamo alla votazione del primo comma.

BUCCIARELLI DUCCI. Chiedo lo scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Domando se questa richiesta è appoggiata.

(È appoggiata).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sul primo comma aggiuntivo Selvaggi all'articolo 5 del decreto-legge:

« Il diritto erariale di cui al precedente comma non sarà applicato ad una percentuale di produzione nazionale di saccarosio da melasso pari alla produzione di saccarosio da melasso dell'ultimo anno. Detta percentuale sarà ripartita in favore di ogni produttore in misura proporzionale alla propria produzione media dell'ultimo anno ».

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(I deputati segretari numerano i voti)

Comunico il risultato della votazione

Presenti e votanti . . .	287
Maggioranza	144
Voti favorevoli . . .	132
Voti contrari	155

(La Camera non approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Agrimi — Aimi — Alessandrini — Amati — Amiconi — Andreotti — Angelino Paolo — Angelucci Mario — Antoniozzi — Arcaini — Assennato.

Bacelli — Badaloni Maria — Badini Confalonieri — Baglioni — Ballesi — Baltaro — Bardanzellu — Baresi — Barontini — Bartole — Basso — Beltrame — Berloffia — Bertinelli — Bertone — Berzanti — Bettinotti — Bettiol Francesco Giorgio — Biaggi — Bianco — Biasutti — Bigi — Bigiandi — Bogoni — Boidi — Bolla — Bonomelli — Bonomi — Bontade Margherita — Borellini Gina — Bozzi — Breganze — Bubbio — Bucciarelli Ducci — Bufardecì — Buffone — Burato — Buzzi.

Caccari — Calandrone Giacomo — Camposarcuno — Cantalupo — Capacchione — Capalozza — Capponi Bentivegna Carla — Cappugi — Cassiani — Cavallari Nerino — Cavallari Vincenzo — Cavallaro Nicola — Cavalli — Cavallotti — Cavazzini — Cerretti — Cervellati — Cervone — Chiaramello — Cibotto — Clocchiatti — Coggiola — Colitto — Colleoni — Colombo — Compagnoni — Concas — Concetti — Conci Elisabetta — Corona Giacomo — Cortese Pasquale — Cotellessa — Cottone — Cremaschi — Cucco — Curcio.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1956

Dal Canton Maria Pia — Dante — De Biagi — De Capua — De Caro — De Lauro — Matera Anna — Delle Fave — De Maria — De Marzi Fernando — De Totto — Diaz Laura — Diecidue — Di Mauro — Di Paolantonio — Di Prisco — Di Vittorio — Dosi — Driussi — Durand de la Penne.

Facchin — Failla — Faletra — Faletti — Farini — Ferrari Francesco — Ferrari Riccardo — Ferrario Celestino — Ferreri Pietro — Ferri — Fina — Floreanini Gisella — Fogliazza — Fora Aldovino — Franceschini Francesco — Franceschini Giorgio — Franzo — Fumagalli.

Galli — Gallico Spano Nadia — Garlato — Gatto — Gaudioso — Gelmini — Geraci — Geremia — Germani — Giaccone — Gianquinto — Giolitti — Giraudo — Gitti — Gomez D'Ayala — Gorini — Gorreri — Grasso — Nicolosi Anna — Graziosi — Grezzi — Grifone — Grilli — Guariento — Guerrieri Emanuele — Guerrieri Filippo — Guggenberg.

Invernizzi — Iozzelli.

Jacoponi.

Laconi — Larussa — Leccisi — Li Causi — Lizzadri — Lombardi Carlo — Longo — Longoni — Lozza — Lucchesi — Lucifredi.

Madia — Magno — Malagugini — Malvestiti — Mannironi — Marangoni Spartaco — Marazza — Marenghi — Marotta — Martinelli — Martino Edoardo — Masini — Matarella — Maxia — Mazza — Menotti — Merenda — Merizzi — Messinetti — Mezza Maria Vittoria — Miceli — Montanari — Montelatici — Montini — Moro — Murgia — Musolino — Musotto.

Napolitano Giorgio — Natoli Aldo — Nenni Giuliana — Nicoletto — Noce Teresa.

Ortona.

Pacati — Pagluca — Pajetta Gian Carlo — Pajetta Giuliano — Pasini — Pavan — Pelosi — Penazzato — Perdonà — Pieraccini — Pignatone — Pigni — Pino — Pirastu — Pitzalis — Pollastrini Elettra — Preti.

Quarello — Quintieri.

Raffaelli — Rapelli — Reali — Repossi — Ricci Mario — Rigamonti — Rocchetti — Romanato — Romita — Rosati — Roselli — Rosini — Rossi Maria Maddalena — Rubeo — Russo.

Sabatini — Sacchetti — Sala — Sammartino — Sampietro Giovanni — Sampietro Umberto — Sangalli — Sartor — Scaglia Giovambattista — Scalfaro — Scarascia — Scarpa — Schiratti — Schirò — Scotti Alessandro — Scotti Francesco — Sedati — Segni — Selvaggi — Semeraro Gabriele — Silvestri —

Simonini — Sodano — Sorgi — Spadola — Spallone — Sparapani — Spataro — Stella — Storch — Sullo.

Taviani — Terranova — Titomanlio Vittoria — Tosi — Tozzi Condivi — Troisi — Truzzi.

Valandro Gighola — Valsecchi — Vetrone — Vicentini — Vigo — Vigorelli — Villa — Villabruna — Villani — Viola — Viviani Luciana — Volpe.

Walter.

Zaccagnini — Zamponi — Zanibelli — Zannerini — Zanon — Zanolli — Zerbi.

Sono in congedo (Concesso nelle sedute precedenti):

De' Cocci — Dominedò.

Farinet — Ferraris.

Macrelli — Malagodi — Manzini.

Negrari.

Pastore — Petrucci — Piccioni — Pugliese.

Romano.

Scalia.

Vedovato — Viale.

(Concesso nella seduta odierna):

Di Bernardo.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Valsecchi.

Il testo della Commissione modifica l'articolo unico del disegno di legge governativo stabilendo di aggiungere all'articolo 5 del decreto-legge (del quale ho dato poco fa lettura) il seguente comma:

« Fino al 30 giugno 1957 il diritto erariale di cui al precedente comma non verrà applicato su 500.000 quintali di produzione nazionale di saccarosio da melasso. I contingenti esentati dal pagamento del diritto erariale verranno disposti in favore di ogni produttore in misura proporzionale alla produzione media dell'ultimo anno »

L'onorevole Valsecchi ha proposto di sostituire, in questo testo, la cifra 500.000 con 300.000.

FACCHIN. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FACCHIN. Affinché non possano verificarsi questioni interpretative sulla portata di questo emendamento, mi permetto di ri-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1956

levare che mentre il decreto-legge parla di un diritto erariale da applicarsi sul saccarosio contenuto nel melasso, l'emendamento parla di una esenzione dello zucchero ottenuto da melasso. Sicché, dal punto di vista tecnico, se l'emendamento venisse accettato, sorgerebbero delle difficoltà tecniche per quanto riguarda la sua applicazione.

Ciò premesso ed in relazione ad alcuni colloqui che poco fa abbiamo avuto, credo che sarebbe opportuno sospendere la seduta per breve tempo in quanto pare che vi siano possibilità di arrivare ad una formula di compromesso fra il testo dell'emendamento approvato dalla Commissione e l'emendamento Valsecchi. La proposta potrebbe essere questa: pur lasciando invariato il livello stabilito dall'emendamento della Commissione, cioè 500 mila quintali, questa cifra non si riferirebbe allo zucchero estratto dal melasso, ma al saccarosio contenuto nel melasso. E siccome lo zucchero che si ricava dal saccarosio contenuto nel melasso è dell'80-85 per cento, ecco che la quantità di zucchero verrebbe ridotta a 415-400 mila quintali.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, ritiene che sia utile sospendere brevemente la seduta?

ROSELLI, *Relatore*. L'impostazione data al problema dall'onorevole Facchin è tecnicamente esatta; non ho motivi per oppormi alla sua richiesta, e per conto mio mi rimetto all'Assemblea.

PRESIDENTE. Il Governo?

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Il Governo è d'accordo sulla sospensione.

SELVAGGI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SELVAGGI. Non mi pare sia il caso di sospendere la seduta.

Per quanto sia esatta l'impostazione tecnica data al problema dall'onorevole Facchin, non vi è dubbio però che ieri è stato approvato l'ordine del giorno Cavallari, che dovrebbe esserci di guida. Esso parla della istituzione di un diritto erariale sul melasso, cioè pone il problema negli stessi termini di cui all'articolo 5 e di cui all'emendamento.

Bisogna riferirsi al melasso o allo zucchero. Il problema è tecnicamente definito; ma siccome l'impostazione ormai è stata data in termini di melasso, non mi pare sia il caso di sospendere la seduta, in quanto potrebbe imporsi una modifica dell'articolo 5 che, data l'approvazione di quell'ordine del giorno, appare superflua.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di sospendere la seduta.

(È approvata).

Sospendo la seduta.

(La seduta, sospesa alle 16,50, è ripresa alle 17,40).

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Roselli, relatore, di voler riferire in merito alla riunione della Commissione.

ROSELLI, *Relatore*. Nella mia relazione scritta si faceva cenno alla possibilità di istituire un certo contingente di zucchero esente dall'imposta di cui all'articolo 5 e, siccome io avevo calcolato una media sessennale di produzione di zucchero in sacchi da melasso, avevo citato, a titolo di media calcolata, la cifra di 300 mila quintali di zucchero. Invece l'emendamento approvato all'unanimità dalla Commissione finanze e tesoro si esprime con la formula: « Non verrà applicato il diritto erariale su 500 mila quintali di produzione nazionale di saccarosio da melasso ». Quindi, vi è una certa difformità rispetto al primo comma dell'articolo 5, che invece parla di saccarosio contenuto nel melasso. Da ciò l'osservazione dell'onorevole Facchin. In sostanza, abbiamo concordato una lieve modifica del seguente tenore:

« Fino al 30 giugno 1957 il diritto erariale di cui al precedente comma non verrà applicato su 400 mila quintali di produzione nazionale di saccarosio contenuto nei melassi ».

In tal modo sarà ripetuta esattamente la stessa dizione contenuta nel primo comma dell'articolo 5. Per il resto la formulazione rimane immutata:

« I contingenti esentati dal pagamento del diritto erariale verranno disposti in favore di ogni produttore in misura proporzionale alla produzione media dell'ultimo anno ».

Questi 400 mila quintali di saccarosio contenuto nel melasso corrispondono all'incirca a 300 mila quintali di zucchero in sacchi, anche in relazione alla media approssimativa calcolata nel passato che è dell'85 per cento nei riguardi dello zucchero contenuto nel melasso.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sull'emendamento proposto dalla Commissione?

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Concordo.

PRESIDENTE. Onorevole Valsecchi, insiste sul suo emendamento?

VALSECCHI. Non insisto.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1956

PRESIDENTE. Onorevole Facchin, è soddisfatto dei chiarimenti forniti dall'onorevole relatore?

FACCHIN. Sono soddisfatto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il testo ora proposto dalla Commissione:

« Fino al 30 giugno 1957 il diritto erariale di cui al precedente comma non verrà applicato su 400 mila quintali di produzione nazionale di saccarosio contenuto nei melassi ».

(È approvato).

Onorevole Colasanto, dopo le precisazioni del ministro mantiene il suo emendamento?

COLASANTO. Se quello che l'onorevole ministro ha affermato è sufficiente per garantirci che agli stabilimenti di cui al mio emendamento non sarà applicato l'articolo 5, non insisto.

PRESIDENTE. Onorevole Selvaggi, mantiene il suo emendamento?

SELVAGGI. Ritiro il secondo comma del mio emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Cavallari, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

CAVALLARI VINCENZO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Cavallari Vincenzo diretto ad aggiungere al decreto-legge il seguente articolo 9-bis:

« Dal 1° dicembre 1956 il prezzo dello zucchero raffinato è fissato in lire 10.500 a quintale e quello dello zucchero cristallino a lire 10.000 a quintale, franco fabbrica, imposte e tasse escluse; fermo restando anche per la produzione del 1957 il prezzo delle barbabietole da zucchero fissato per la campagna 1956 ».

(Non è approvato).

Il disegno di legge, che consta di un articolo unico, sarà tra poco votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 28 settembre 1956, n. 1110, concernente la modificazione dei dazi di importazione applicati sugli oli di petrolio, oli provenienti dalla lavorazione dei catrami paraffinici di lignite, di torba, di schisti e simili, altri residui della lavorazione da usare direttamente come combustibili esclusivamente nelle caldaie e nei forni. (2472).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 28 set-

tembre 1956, n. 1110, concernente la modificazione dei dazi di importazione applicati sugli oli di petrolio, oli provenienti dalla lavorazione dei catrami paraffinici di lignite, di torba, di schisti e simili, altri residui della lavorazione da usare direttamente come combustibili esclusivamente nelle caldaie e nei forni.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Non essendovi iscritti a parlare, la dichiaro chiusa.

La Commissione ha nulla da aggiungere alla relazione scritta?

ROSELLI, *Relatore*. Nulla, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Concordo con le conclusioni della Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo unico del disegno di legge, al quale non sono stati presentati emendamenti. Se ne dia lettura.

GUERRIERI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il decreto-legge 28 settembre 1956, n. 1110, concernente la modificazione del dazio doganale applicato sui residui della lavorazione degli oli minerali da usare direttamente come combustibili nelle caldaie e nei forni ».

PRESIDENTE. Il disegno di legge, che consta di un articolo unico, sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge numero 2471 e 2472 testé esaminati.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE

RAPELLI

(Segue la votazione).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(I deputati segretari numerano i voti).

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LEONE

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione segreta dei disegni di legge:

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 1956, n. 1109, concernente la riduzione delle misure delle

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1956

imposte di fabbricazione sullo zucchero, sul glucosio, sul maltosio e sugli altri prodotti zuccherini, la istituzione di un diritto erariale sul melasso destinato alla dezuccherazione e la esenzione dalle imposte di fabbricazione per i prodotti nazionali acquistati dall'Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali» (2471):

Presenti e votanti . . .	374
Maggioranza	188
Voti favorevoli . . .	349
Voti contrari	25

(La Camera approva).

« Conversione in legge del decreto-legge 28 settembre 1956, n. 1110, concernente la modificazione dei dazi di importazione applicati sugli oli di petrolio, oli provenienti dalla lavorazione dei catrami paraffinici di lignite, di torba, di schisti e simili, altri residui della lavorazione da usare direttamente come combustibili esclusivamente nelle caldaie e nei forni » (2472):

Presenti e votanti . . .	374
Maggioranza	188
Voti favorevoli . . .	354
Voti contrari	20

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione.

Agrimi — Aimi — Alessandrini — Amadei — Amato — Amatucci — Amendola Giorgio — Amendola Pietro — Amiconi — Andò — Andreotti — Angelini Armando — Angelini Ludovico — Angelino Paolo — Angelucci Mario — Antoniozzi — Arcaini — Ariosto — Assennato — Audisio.

Baccelli — Badaloni Maria — Badini Confalonieri — Baglioni — Ballesi — Baltaro — Bartole — Basile Giuseppe — Basile Guido — Bei Clufole Adele — Belotti — Beltrame — Berardi Antonio — Berloff — Bernieri — Berry — Berti — Bertinelli — Bertone — Berzanti — Bettinotti — Bettiol Francesco Giorgio — Biaggi — Biagioni — Bianco — Biasutti — Bigi — Bigiandi — Bima — Bogni — Boidi — Bolla — Bonomelli — Bonomi — Bontade Margherita — Borellini Gina — Breganze — Bubbio — Bucciarelli Ducci — Bufardeci — Buffone — Burato — Buzzi.

Cacciatore — Caccuri — Cafiero — Caiati — Calandrone Giacomo — Calasso — Camangi — Campilli — Camposarcuno — Cantalupo — Capacchione — Capalozza — Capponi Bentivegna Carla — Cappugi — Capua

— Carcaterra — Caronia — Cassiani — Cavaliere Stefano — Cavallari Nerino — Cavallari Vincenzo — Cavallaro Nicola — Cavalli — Cavallotti — Cavazzini — Ceravolo — Cerreti — Cervellati — Cervone — Chiarini — Chiarolanza — Cianca — Cibotto — Clocchiatti — Coggiola — Colasanto — Colitto — Colleoni — Colombo — Compagnoni — Concas — Concetti — Conci Elisabetta — Corbi — Corona Giacomo — Cortese Pasquale — Cotellessa — Cottone — Cremaschi — Cucco — Curcio — Cuttitta.

Dal Canton Maria Pia — Daniele — Dante — Dazzi — De Biagi — De Capua — De Caro — De Francesco — Degli Occhi — Delcroix — Del Fante — Della Seta — Delle Fave — Del Vecchio Guelfi Ada — De Maria — De Marsanich — De Martino Carmine — De Marzi Fernando — De Marzio Ernesto — D'Este Ida — De Vita — Diaz Laura — Diecidue — Di Giacomo — Di Mauro — Di Paoantonio — Di Prisco — Di Stefano Genova — D'Onofrio — Driussi — Ducci — Durand de la Penne.

Elkan — Ermini.

Fabriani — Facchin — Failla — Faletra — Faletti — Fanelli — Farini — Ferrara Domenico — Ferrari Francesco — Ferrari Riccardo — Ferrario Celestino — Ferreri Pietro — Fina — Fiorentino — Floreapini Gisella — Fogliazza — Folchi — Fora Aldo — Formichella — Francavilla — Franceschini Francesco — Franceschini Giorgio — Franco — Fumagalli.

Galati — Gallico Spano Nadia — Garlato — Gaspari — Gatto — Gaudio — Gelmini — Geraci — Geremia — Germani — Ghislandi — Giaccone — Gianquinto — Giolitti — Giraud — Gitti — Gomez D'Ayala — Gorini — Gorreri — Gotelli Angela — Grasso Nicolosi Anna — Graziosi — Greco — Grezzi — Grifone — Grilli — Grimaldi — Guariento — Guerrieri Emanuele — Guerrieri Filippo — Guggenberg — Gullo.

Helper.

Invernizzi.

Jacoponi — Jervolino Angelo Raffaele.

Laconi — Larussa — Latanza — Lenoci — Li Causi — Lombardi Carlo — Lombardi Ruggero — Longoni — Lozza — Lucchesi — Lucifero — Lucifredi.

Madia — Maglietta — Magno — Malagugini — Malvestiti — Mannironi — Marangone Vittorio — Marangoni Spartaco — Marazza — Marchionni Zanchi Renata — Marengi — Marino — Marotta — Martinelli — Martino Edoardo — Martuscelli — Marzano — Masini — Massola — Mastino del Rio — Matta

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1956

rella — Maxia — Menotti — Merenda — Merizzi — Messinetti — Mezza Maria Vittoria — Montanari — Montelatici — Montini — Murdaca — Murgia — Musolino — Musotto. Napolitano Giorgio — Nenni Giuliana — Nicoletto — Noce Teresa.

Ortona.

Pacati — Pagliuca — Pajetta Giuliano — Pasini — Pavan — Pedini — Pella — Pelosi — Penazzato — Perdonà — Perlingieri — Pignatone — Pigni — Pino — Pintus — Pirastu — Pitzalis — Polano — Pollastrini Elettra — Preziosi.

Quarello — Quintieri.

Raffaelli — Reali — Repossi — Resta — Ricci Mario — Riccio Stefano — Rigamonti — Riva — Roberti — Rocchetti — Romanato — Ronza — Rosati — Roselli — Rosini — Rubeo — Russo.

Sabatini — Sacchetti — Sala — Salizzoni — Sammartino — Sampietro Giovanni — Sampietro Umberto — Sansone — Sanzo — Saragat — Sartor — Savio Emanuela — Scaglia Giovambattista — Scalfaro — Scarscia — Scarpa — Scelba — Schiavetti — Schiratti — Schirò — Sciorilli Borrelli — Seoca — Scotti Alessandro — Scotti Francesco — Sedati — Segni — Selvaggi — Semeraro Gabriele — Sensi — Silvestri — Simonini — Sodano — Sorgi — Spadazzi — Spadola — Spallone — Sparapani — Spataro — Sponziello — Stella — Storch — Sullo.

Tambroni — Taviani — Terranova — Tesauro — Tinzi — Titomanlio Vittoria — Tognoni — Tosato — Tozzi Condivi — Trabucchi — Treves — Troisi — Truzzi.

Valandro Gigliola — Valsecchi — Veronesi — Vetrone — Vicentini — Vigo — Villa — Villabruna — Villani — Viola — Vischia — Volpe.

Walter.

Zaccagnini — Zamponi — Zanibelli — Zannerini — Zanon — Zanotti — Zerbi.

Sono in congedo (Concesso nelle sedute precedenti):

De' Cocci — Dominedò.

Farinet — Ferraris.

Macrelli — Malagodi — Manzini.

Negrari.

Pastore — Petrucci — Piccioni — Pugliese.

Romano.

Scalia.

Vedovato — Viale.

(Concesso nella seduta odierna).

Di Bernardo.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale. (2038).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale.

Come la Camera ricorda, nella seduta dell'8 novembre scorso la discussione di questo disegno di legge fu rinviata nel momento in cui si doveva passare alla votazione dell'emendamento Cremaschi soppressivo dell'articolo 10, il quale è del seguente tenore:

« Il Ministero del tesoro - Ufficio liquidazioni - può, nell'espletamento delle operazioni di liquidazione, compiere qualsiasi atto di gestione, fare transazioni e determinare il prezzo e la procedura di alienazione dei beni patrimoniali degli enti, eccezionalmente anche in deroga alle norme sulla alienazione dei beni dello Stato e sulla amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato. Per la riscossione dei crediti può far ricorso alla procedura prevista dal testo unico 14 aprile 1910. n. 639 ».

ASSENATO. Chiedo lo scrutinio segreto su questo emendamento.

PRESIDENTE. Domando se questa richiesta è appoggiata.

(È appoggiata).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sull'emendamento Cremaschi soppressivo dell'articolo 10.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(I deputati segretari numerano i voti).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	330
Maggioranza	166
Voti favorevoli	148
Voti contrari	182

(La Camera non approva).

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1956

Hanno preso parte alla votazione:

Agrimi — Aimi — Amadei — Amato — Amatucci — Amendola Pietro — Amiconi — Andreotti — Angelini Ludovico — Angelucci Mario — Angelucci Nicola — Antoniozzi — Arcaini — Ariosto — Assennato — Audisio.

Baccelli — Baglioni — Baltaro — Barberi Salvatore — Baresi — Basile Guido — Bei Ciufoli Adele — Belotti — Beltrame — Bernardi Antonio — Berlinguer — Berloffia — Bernardinetti — Bernieri — Berry — Bersani — Bertì — Bertone — Berzanti — Bettinotti — Bettiol Francesco Giorgio — Biaggi — Bianco — Biasutti — Bigi — Bigiandi — Bima — Bogoni — Bolla — Bonomelli — Bonomi — Bontade Margherita — Borellini Gina — Breganze — Bubbio — Bucciarelli Ducci — Bufardeci — Buffone — Burato — Buzzi.

Cacciatore — Caccuri — Caiati — Calandrone Giacomo — Calasso — Campilli — Camposareuno — Cantalupo — Capacchione — Capponi Bentivegna Carla — Capua — Caronia — Castelli Edgardo — Cavallari Nerino — Cavallari Vincenzo — Cavallaro Nicola — Cavallotti — Cavazzini — Ceravolo — Cerreti — Cervellati — Cervone — Chiamarello — Chiarini — Cibotto — Clocchiatti — Coggiola — Colasanto — Colleoni — Colombo — Compagnoni — Concas — Concetti — Conci Elisabetta — Corbi — Corona Giacomo — Cortese Pasquale — Cotellessa — Cottone — Cremaschi — Curcio.

Dal Canton Maria Pia — D'Ambrosio — Daniele — Dante — Dazzi — De Capua — De Caro — De Francesco — Degli Occhi — Della Seta — Delle Fave — Del Vecchio Guelfi Ada — De Martino Carmine — De Marzi Fernando — D'Este Ida — Diaz Laura — Diecidue — Di Mauro — Di Paolantonio — Di Prisco — Di Stefano Genova — D'Onofrio — Driussi — Ducci — Durand de la Penne.

Ermini.

Fabriani — Facchin — Failla — Faletta — Faletti — Farini — Ferrara Domenico — Ferrari Francesco — Ferrari Riccardo — Ferrario Celestino — Ferreri Pietro — Fina — Fiorentino — Floreanini Gisella — Foderaro — Fogliazza — Folchi — Formichella — Foschini — Francavilla — Franceschini Francesco — Franceschini Giorgio — Fumagalli.

Galati — Galli — Gallico Spano Nadia — Garlato — Gaspari — Gatto — Gaudioso — Gelmini — Geraci — Geremia — Germani — Ghislandi — Gianquinto — Giolitti — Gitti — Gomez D'Ayala — Gorini — Gorreri —

Gotelli Angela — Gozzi — Grasso Nicolosi Anna — Graziosi — Grezzi — Grifone — Grimaldi — Guariento — Guerrieri Emanuele — Guerrieri Filippo — Guggenberg — Gui — Gullo.

Helfer.

Invernizzi.

Jacometti — Jacoponi — Jannelli — Jervolino Angelo Raffaele.

Laconi — Lami — Larussa — Lenoci — La Causi — Lombardi Carlo — Lombardi Ruggero — Longoni — Lozza — Lucchesi — Lucifredi.

Madia — Maglietta — Magno — Malagugini — Malvestiti — Marangone Vittorio — Marangoni Spartaco — Marchionni Zanchi Renata — Marotta — Martinelli — Martino Edoardo — Martuscelli — Marzano — Masini — Massola — Mastino del Rio — Maxia — Menotti — Merenda — Merizzi — Messinetti — Miceli — Montanari — Montelatici — Murgia — Musolino — Musotto.

Napolitano Francesco — Napolitano Giorgio — Natta — Nenni Giuliana — Nicoletto — Noce Teresa.

Ortona.

Pacati — Pagliuca — Pajetta Giuliano — Pavan — Pella — Pelosi — Penazzato — Perdonà — Pignatelli — Pigni — Pino — Pintus — Pirastu — Pitzalis — Pollastrini Elettra — Preziosi.

Quarello.

Raffaelli — Rapelli — Repossi — Resta — Ricci Mario — Riccio Stefano — Rigamonti — Riva — Roberti — Rocchetti — Romanato — Ronza — Rosati — Roselli — Rosini — Rossi Maria Maddalena — Rubeo — Rumor — Russo.

Sabatini — Sacchetti — Sala — Salizzoni — Sammartino — Sampietro Giovanni — Sampietro Umberto — Sangalli — Sanzo — Saragat — Sartor — Savio Emanuela — Scaglia Giovambattista — Scalfaro — Scarscia — Scarpa — Schiavetti — Schiratti — Schirò — Sciorilli Borrelli — Scoca — Scotti Alessandro — Scotti Francesco — Sedati — Segni — Selvaggi — Sensi — Silvestri — Simonini — Sodano — Spallone — Stella — Storchì — Stucchi — Sullo.

Taviani — Terranova — Tesauo — Tinzi — Titomanlio Vittoria — Tognoni — Tonetti — Tosato — Tosi — Tozzi Condivi — Trabucchi — Troisi — Truzzi.

Valandro Gigliola — Veronesi — Vetrone — Vicentini — Villa — Villabruna — Villani — Vischia — Viviani Arturo — Volpe.

Walter.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1956

Zaccagnini — Zamponi — Zanibelli — Zannerini — Zanoni — Zanotti — Zerbi.

Sono in congedo (Concesso nelle sedute precedenti):

De' Cocci — Dominedò.
Farinet — Ferraris.
Macrelli — Malagodi — Manzini.
Negrari.
Pastore — Petrucci — Piccioni — Pugliese.
Romano.
Scalia.
Vedovato — Viale.

(Concesso nella seduta odierna):

Di Bernardo.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento subordinato degli onorevoli Cremaschi, Assennato, Messinetti, Corbi, Cavallari Vincenzo, Reali, Bigiandi, Bottonelli, Walter, Pollastrini Elettra, tendente ad aggiungere, dopo le parole: «contabilità generale dello Stato», le parole: «purché venda od affitti alle amministrazioni comunali e provinciali».

CREMASCHI. Chiedo lo scrutinio segreto.

MEDICI, *Ministro del tesoro*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MEDICI, *Ministro del tesoro*. Desidero dare un chiarimento ai presentatori dell'emendamento, nel tentativo di evitare il nuovo scrutinio segreto. Credo di avere dimostrato che al Ministero del tesoro non si danno poteri eccezionali, ma lo si mette semplicemente nella condizione di comportarsi nello stesso modo come si comporterebbero i liquidatori degli enti, qualora questo disegno di legge non fosse approvato. Che cosa deve dire ancora il Governo per assicurare che non si avvarrà di questi poteri se non in casi eccezionali?

ASSENNATO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASSENNATO. Signor Presidente, nessuno dubita della assicurazione dell'onorevole ministro, che anzi ci tranquillizza sul piano personale. Essa, però, non può rappresentare un impegno legislativo e noi non possiamo nasconderci che questo articolo dà al ministro la facoltà di derogare in casi eccezionali alla normale procedura.

Insistiamo, quindi, sull'emendamento e sulla richiesta di scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Domando se la richiesta di scrutinio segreto è appoggiata.

(È appoggiata).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sull'emendamento subordinato Cremaschi.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE

RAPELLI

(Segue la votazione).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(I deputati segretari numerano i voti).

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LEONE

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti 301

Maggioranza 151

Voti favorevoli 135

Voti contrari 166

(La Camera non approva).

Hanno preso parte alla votazione

Agrimi — Aimi — Aldisio — Amato — Amatuucci — Amendola Pietro — Amiconi — Andò — Andreotti — Angelino Paolo — Angelucci Mario — Antoniozzi — Arcaini — Audisio.

Bacelli — Baglioni — Baldassari — Baltaro — Barberi Salvatore — Baresi — Belotti — Beltrame — Berardi Antonio — Berlinguer — Bernardinetti — Bernieri — Berry — Berti — Bertone — Berzanti — Bettiol Francesco Giorgio — Biaggi — Bianco — Biasutti — Bigi — Bigiandi — Bima — Bogoni — Boldrini — Bolla — Bonomelli — Bonomi — Bontade Margherita — Breganze — Bubbio — Bucciarelli Ducci — Bufardecì — Buffone — Burato — Buzzi.

Cacciatore — Caccuri — Cafiero — Caiati — Calandrone Giacomo — Calasso — Campilli — Camposarcuno — Capalozza — Capponi Bentivegna Carla — Caronia — Castelli Edgardo — Cavallari Nerino — Cavallari Vincenzo — Cavallaro Nicola — Cavallotti — Cavazzini — Ceravolo — Cerreti — Cervellati — Cervone — Chiarini — Cianca — Cibotto —

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1956

Clocchiatti Coggiola Colleoni — Colombo
Compagnoni Concas Concetti — Con-
ci Elisabetta Corbi — Corona Giacomo
Cortese Pasquale Cotellessa — Cottone —
Cremaschi — Curcio — Cuttitta.

Dal Canton Maria Pia — Dante — Dazzi
De Biagi — De Capua — De Francesco
Degli Occhi — Delle Fave — Del Vecchio
Guelfi Ada — D'Este Ida — De Vita — Diaz
Laura Diecidue — Di Mauro — Di Pao-
lantonio — Di Prisco — Di Stefano Genova
— D'Onofrio — Driussi — Ducci — Durand de
la Penne.

Ermini.

Fabiani Facchin — Failla — Faletta
Faletti — Fanelli Fanfani — Farini —
Ferrara Domenico Ferrari Francesco — Fer-
rari Riccardo Ferrario Celestino — Fer-
reri Pietro Fina Fiorentino — Floreanini
Gisella — Fogliazza Fornicella Fran-
ceschini Giorgio Franzo — Fumagalli.

Galli — Gallico Spano Nadia — Gallo
Gaudioso — Gelmini Geraci Geremia
Germani — Ghislandi Gianquinto Gio-
ntti Gitti — Gomez D'Ayala — Gorini —
Gorrieri — Gotelli Angela — Gozzi Grasso
Nicolosi Anna Gray Graziosi — Grezzi
Grifone — Grimaldi — Guariento Guer-
rieri Emanuele — Guerrieri Filippo — Gui-
Gullo.

Helpfer.

Ingrao — Invernizzi — Iotti Leonilde.
Jacoponi Jervolino Angelo Raffaele.
Lacomì Larussa — Li Causi Lombardi
Carlo Lombardi Ruggero Longoni —
Lucchesi — Lucifredi.

Madia — Maghella — Magno — Malvestiti
— Marangone Vittorio Marangoni Spartaco
— Marchionni Zanchi Renata — Marengli —
Marino Marotta — Martinelli — Martoni
Martuscelli — Masini — Massola — Ma-
stino del Rio — Maxia — Menotti Merenda
— Merizzi — Messinetti — Miceli — Monta-
nari — Montelatici — Murgia — Musotto.

Napolitano Francesco — Napolitano Gior-
gio — Natali Aldo — Natta — Nenni Giuliana
Nicoletto — Noce Teresa.

Pacati — Pagliuca — Pajetta Giuliano —
Pavan — Pedini — Pelosi — Perdonà — Per-
lingieri — Pignatelli — Pigni — Pino
Pitzalis — Pollastrini Elettra — Preziosi.

Quarello — Quintieri.

Raffaelli — Rapelli — Ravera Camilla
Reposi — Resta Ricci Mario Riccio Ste-
fano — Rigamonti Riva Rocchetti
Romanato — Romita Ronza Rosati
Roselli — Rosini — Rossi Maria Maddalena
Rubeo — Rumor — Russo.

Sabatini — Sacchetti Sala — Sammar-
tino — Sampietro Umberto — Sangalli —
Sanzo — Saragat — Savio Emanuela — Scal-
faro Scarascia — Scarpa Schiavetti —
Schiratti — Schirò Sciorilli Borrelli
Scoca — Scotti Francesco — Segni — Sel-
vaggi Sensi Silvestri Simonini
Sodano — Spadazzi — Spallone Spampa-
nato — Sponziello — Stella Stucchi.

Terranova — Tesoro Titomanlio Vit-
toria Tognoni — Tonetti — Tosato — Tosi
Tozzi Condivi — Trabucchi — Truzzi.

Valandro Gighola — Valsecchi — Vero-
nesi — Vicentini Villa — Villabruna —
Villani Vischia — Viviani Arturo — Vi-
viani Luciana.

Walter.

Zaccagnini — Zamponi — Zambelli
Zannerini — Zanoni — Zerbi

Sono in congedo (Concesso nelle sedute
precedenti):

De' Cocci — Donnedò.

Farinet — Ferraris.

Macrelli — Malagodi — Manzini.

Negrari.

Pastore — Petrucci — Piccioni — Pu-
gliese.

Romano.

Scalia.

Vedovato — Viale.

(Concesso nella seduta odierna):

Di Bernardo.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ar-
ticolo 10 nel testo della Commissione, già
letto.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 11

LONGONI, *Segretario*, legge.

« La rappresentanza anche in giudizio degli
enti la cui liquidazione sia assunta dall'Uffi-
cio previsto dall'articolo 1 spetta al Mini-
stro del tesoro che può delegarla, anche con
provvedimento generale, all'Ufficio liquida-
zioni.

Per le vertenze degli enti in liquidazione
regolate dalla presente legge il Ministro del te-
soro si avvale del patrocinio della Avvocatura
dello Stato alle stesse condizioni e con le stesse

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1956

modalità con le quali se ne avvalgono gli uffici dello Stato ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 12.
LONGONI, *Segretario*, legge:

« Il rapporto di impiego tra gli enti o società posti in liquidazione in base all'articolo 1 ed il personale risultante in servizio alla data di entrata in vigore del provvedimento di messa in liquidazione cessa dalla stessa data.

Per gli enti di cui il Ministero del tesoro abbia assunto la prosecuzione della gestione di liquidazione ai sensi dell'articolo 2, detto rapporto cessa allo scadere del mese successivo a quello del relativo provvedimento.

Il personale suddetto è licenziato e ad esso è corrisposto il trattamento di liquidazione previsto dalle disposizioni che disciplinano le attività degli enti di provenienza.

Per le esigenze delle gestioni di liquidazione, può essere trattenuto in servizio il personale strettamente indispensabile, per la durata non superiore ad un anno dalla data dell'assunzione della gestione liquidatoria da parte dello Stato. A detto personale si applicano, all'atto del licenziamento, le disposizioni del comma precedente.

Al personale licenziato in applicazione dei commi terzo e quarto è corrisposta, in aggiunta al trattamento di liquidazione spettantegli, una indennità straordinaria di importo pari a tre mensilità dell'ultima retribuzione complessiva percepita ».

PRESIDENTE. L'onorevole Selvaggi ha presentato il seguente emendamento interamente sostitutivo:

« Gli enti di diritto pubblico che svolgono la loro attività nel settore finanziario, del credito, della previdenza, dell'assistenza e della assicurazione, per i quali il presente provvedimento non sia operante, sono tenuti ad assorbire il personale degli enti che vengono liquidati ai sensi dei precedenti articoli 1 e 2.

A tal fine, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri viene costituita una Commissione speciale, integrata con rappresentanti degli enti di cui al comma precedente — da nominarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica — col compito di ricevere le domande dei dipendenti degli enti cessati e di stabilire gli enti presso i quali i singoli interessati dovranno essere assorbiti,

in soprannumero, tenendosi conto della qualifica e delle funzioni già svolte.

Il rapporto di lavoro deve intendersi non interrotto e le quote per oneri di liquidazione e di quiescenza devono essere versate dai cessati enti a quelli presso i quali gli interessati saranno assegnati.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano al personale che abbia superato o raggiunto i limiti di età per usufruire di un trattamento di pensione o di quiescenza ed a quello che non conti almeno cinque anni di anzianità di servizio presso l'ente cessato.

Al personale di cui al precedente comma ed a quello che non intenda avvalersi delle disposizioni contenute nel presente articolo, è corrisposto il trattamento di liquidazione previsto dalle disposizioni che disciplinano le attività degli enti cessati, con l'aggiunta di una indennità straordinaria di importo pari a dodici mensilità dell'ultima retribuzione complessiva percepita ».

L'onorevole Selvaggi ha facoltà di svolgere questo emendamento.

SELVAGGI. L'emendamento da me proposto all'articolo 12 in un certo senso si illustra da sé. Tuttavia, vorrei dire qualche cosa in proposito. Questo provvedimento, che prevede la messa in liquidazione di alcuni enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma istituiti, non provvede adeguatamente alla sistemazione del personale. Comprendo bene che è un problema che ha i suoi riflessi di carattere finanziario, ma al di là e al di sopra di questo problema vi è anche il problema di carattere umano, in quanto la messa in liquidazione di questi enti pone un certo numero di persone nelle condizioni di trovarsi senza lavoro e con un trattamento di quiescenza estremamente modesto e tale da non consentire loro di affrontare un lungo periodo di disoccupazione prima di trovare altra occupazione. Inoltre, si deve tenere presente che si tratta di personale che ha ormai raggiunto una certa età e, quindi, non può facilmente trovare un nuovo impiego.

Ecco le ragioni per le quali io propongo questo articolo 12 in sostituzione della formula proposta dal Governo, la quale prevede unicamente il licenziamento di questo personale con il trattamento di liquidazione previsto dalle disposizioni che disciplinano le attività degli enti di provenienza. Infatti, questo personale può essere liquidato ai sensi dell'articolo 1 e dell'articolo 2 della legge stessa.

A questo riguardo, devo ricordare che vi sono alcuni precedenti che dovrebbero, a mio

parere, avere importanza. Vi è stata, ad esempio, la liquidazione dell'« Upsea », il cui personale è stato riassorbito presso altri enti. Anzi, di questo personale degli uffici dell'alimentazione non solo ha parlato al Senato il senatore Trabucchi, ma qui alla Camera è stata presentata dall'onorevole Cappugi, dall'onorevole Colasanto e da me una proposta di legge tendente appunto alla sistemazione di questo personale, sistemazione che trova, a mio avviso, un suo fondamento giuridico nel fatto che gli uffici dal quale dipendeva questo personale, più che organismi di carattere giuridico-amministrativo, erano organismi di carattere statale. Infatti, il Consiglio di Stato, la Corte dei conti, la stessa Corte di cassazione a sezioni unite hanno riconosciuto questi enti come dei veri e propri uffici dello Stato riguardanti il settore della alimentazione con dipendenza gerarchica e funzionale dall'Alto Commissariato per l'alimentazione: ragione per cui questo personale è stato equiparato a tutti gli effetti al personale avventizio dello Stato. Che cosa è accaduto del personale avventizio? Sappiamo che con la legge del 1948 il personale avventizio ha trovato la sua sistemazione nei ruoli dello Stato, sia pure in ruoli speciali. Infine, attraverso la legge-delega, ha avuto la possibilità di entrare nei ruoli ordinari.

Ora, non vedo perché questo personale che è ancora in servizio dopo il 1948, se è considerato dipendente da uffici che a loro volta sono stati compresi fra quelli a carattere statale, non debba e non possa trovare una sistemazione attraverso la valutazione di una commissione che, come ho proposto, potrebbe essere istituita presso la Presidenza del Consiglio, perché appunto vagli la posizione di ciascun impiegato, per consentire una continuità di lavoro a coloro che debbono essere dimessi da questi enti posti in liquidazione.

Evidentemente, il personale che non volesse accettare una sistemazione presso altri enti, come prevede l'ultimo comma del mio articolo sostitutivo, e volesse essere invece liquidato, potrebbe beneficiare del trattamento di liquidazione previsto dalle disposizioni in vigore.

Per quanto riguarda il rapporto di lavoro, questo non deve intendersi interrotto e le quote della liquidazione debbono essere versate dagli enti posti in liquidazione agli enti che prendono in forza questo personale.

Ritengo che la Camera vorrà prendere in benevola considerazione il mio articolo sostitutivo, perché non soltanto esso ha un fondamento umano, in quanto verrebbe ad evitare

ad un certo numero di persone di trovarsi sul lastrico senza lavoro, ma ha anche un fondamento giuridico in relazione alla particolare posizione degli enti presso i quali questo personale presta servizio.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Pigni, Ferri, Pieraccini, Mezza Maria Vittoria, Ricca, Concas, Corona Achille, Jacometti, Schiavetti e Capacchione hanno proposto di sostituire il testo dell'articolo 12 con il seguente:

« Il personale in servizio presso gli enti di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, viene collocato nei ruoli aggiunti istituiti o da istituire presso le amministrazioni dello Stato che, alla data della presente legge, esercitano la vigilanza e il controllo sugli enti medesimi, ovvero presso enti pubblici sottoposti alla vigilanza e al controllo delle medesime amministrazioni dello Stato.

Il collocamento nei ruoli aggiunti deve essere effettuato sulla base delle vigenti disposizioni di legge, con la valutazione ad ogni effetto dell'intero servizio prestato nell'ente di provenienza e con la conservazione a titolo di assegno personale, utile a trattamento di quiescenza, da riassorbire nei successivi aumenti periodici di stipendio, della differenza fra il trattamento economico goduto presso l'ente di provenienza e quello inerente alla qualifica impiegatizia che a ciascuno sarà attribuita.

La domanda per l'inquadramento nei ruoli aggiunti deve essere presentata, a pena di decadenza, non oltre due mesi dal compimento dell'anzianità di servizio stabilita dall'articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, o, qualora l'anzianità stessa sia già compiuta alla data di entrata in vigore dei decreti di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, non oltre due mesi da tale data.

Il personale che non intenda avvalersi delle disposizioni contenute nel presente articolo, ha facoltà, entro trenta giorni dalla data dei decreti di cui ai precedenti articoli 1 e 2, di rassegnare le dimissioni dall'impiego con diritto al trattamento stabilito dalla legge 27 febbraio 1955, n. 53, per il personale statale dimissionario ».

Subordinatamente essi propongono di sostituire l'ultimo comma con i seguenti:

« Al personale licenziato in applicazione dei precedenti commi terzo e quarto deve essere corrisposta, in aggiunta al trattamento spettante in virtù di legge o dei particolari regolamenti dei singoli Enti, una indennità commisurata a sei mensilità quanti sono gli

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1956

anni di servizio utile, eccedenti i sei fino ad un massimo complessivo di dodici mensilità.

Entro un quinquennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale licenziato da enti soppressi, secondo gli articoli 1 e 12, potrà essere ammesso ai concorsi banditi dalle Amministrazioni dello Stato e da enti pubblici, anche se abbia superato i limiti di età previsti per l'ammissione ai concorsi stessi, purché sia in possesso degli altri requisiti prescritti nei bandi di concorso, e non abbia compiuto alla data dei bandi stessi il quarantacinquesimo anno di età ».

L'onorevole Pigni ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

PIGNI. Questi emendamenti sono stati già illustrati dall'onorevole Ferri nel suo intervento in discussione generale. Mi limito a dichiarare, pertanto, che vi insistiamo.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Penazzato, Angelucci Nicola, Burato, Ferrario, Zanibelli, Tosi, Baccelli, Zanotti, Merenda e Stella hanno proposto di aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Entro cinque anni dalla cessazione del rapporto d'impiego, il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della presente legge potrà essere ammesso ai concorsi banditi dalle amministrazioni dello Stato, dagli enti locali e dagli enti di diritto pubblico e parastatali, anche se abbia superato i limiti di età previsti per l'ammissione ai concorsi stessi, purché sia in possesso degli altri requisiti prescritti nei bandi di concorso e non abbia superato il 45° anno di età ».

ZANIBELLI. Chiedo di svolgere io questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANIBELLI. Con questo emendamento abbiamo voluto stabilire anche per il personale dipendente dagli enti che saranno soppressi lo stesso trattamento che, con legge del 1951, è stato riservato al personale dipendente dall'Ufficio nazionale statistico-economico dell'agricoltura e, con altra legge, al personale dipendente dal soppresso Istituto relazioni culturali con l'estero.

Non si chiede una modifica alla legge in esame la quale porti un aggravio: semplicemente si vuole stabilire il principio che questo personale abbia la garanzia di partecipare ai concorsi che lo Stato in futuro potrà bandire. Naturalmente nell'emendamento sono

previsti dei limiti di età, che sono stati portati, come per gli altri, a 45 anni.

La preoccupazione è quella di consentire al personale degli enti che verranno soppressi la possibilità di garantirsi un'altra occupazione statale mediante la partecipazione a regolari concorsi.

In questo senso, ritengo che l'emendamento presentato possa trovare conferma, almeno nello spirito se non nella sostanza, in quello che lo stesso ministro ha dichiarato nel suo discorso. Se egli, oltre alla sua dichiarazione di impegno, vorrà accogliere l'emendamento, ritengo che il personale interessato potrà in futuro provvedere a procurarsi una nuova sistemazione e quindi assicurare un pezzo di pane a sé ed alla propria famiglia.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Zamponi, Lombardi Carlo, Cavazzini, Assennato, Coggiola, Failla, Miceli, Faletta, Curcio, Bianco e Grifone hanno proposto di sostituire al primo comma, alle parole: « cessa dalla stessa data », le parole: « cessa col trentesimo giorno dalla data suddetta »; e di sostituire al quinto comma, alle parole: « a tre mensilità dell'ultima retribuzione complessiva percepita », le parole: « ad una mensilità dell'ultima retribuzione complessiva percepita per ogni anno o rateo di anno sino ad un massimo di dodici mensilità. Tale indennità suppletiva è aumentata della somma corrispondente ad altri due anni di servizio convenzionale, nei confronti di coloro che abbiano la qualifica di mutilato o invalido, ovvero la qualifica di reduce, combattente e di partigiano ».

Questi emendamenti sono stati già svolti dall'onorevole Assennato in sede di discussione generale.

A sua volta l'onorevole Giuseppe Basile ha proposto di sostituire al primo comma, alle parole: « cessa dalla stessa data », le parole: « cessa con la fine del mese successivo a quello dell'entrata in vigore del detto provvedimento »; e al quinto comma, alle parole: « a tre mensilità dell'ultima retribuzione complessiva percepita », le parole: « a tante mensilità dell'ultima retribuzione complessiva percepita quanti sono gli anni di servizio effettivo prestato, considerato per anno intero il periodo superiore a sei mesi, con un massimo di venti mensilità. L'anzianità effettiva sarà convenzionalmente aumentata di due anni a favore dei mutilati, invalidi di guerra, combattenti, reduci, partigiani e vedove di guerra ».

Poiché non è presente, si intende che abbia rinunziato a svolgere questi emendamenti.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1956

Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 12?

SCOCA, *Relatore*. Mi rendo conto dell'intenzione che ha mosso i presentatori degli emendamenti. Indubbiamente tutti siamo preoccupati delle sorti del personale dipendente dagli enti che saranno soppressi. La situazione nella quale ci troviamo ci costringe, però, ad esprimere parere contrario agli emendamenti stessi, in quanto essi, tendendo a dare un trattamento preferenziale a coloro che vengono licenziati, aggraverebbero la situazione. Ancora maggiormente la aggraverebbero quegli emendamenti in cui si sostiene che il detto personale debba essere incluso in ruoli aggiunti da istituire nelle amministrazioni dello Stato. Avremmo in tal caso questa situazione paradossale, che mentre da una parte cerchiamo di risanare un settore della amministrazione indiretta dello Stato, verremmo ad aggravare dall'altra l'amministrazione diretta dello Stato medesimo. Mi pare che il provvedimento che stiamo esaminando si sia preoccupato della situazione dei dipendenti degli enti. Infatti oltre a stabilire il trattamento normale, che sarebbe a stretto diritto dovuto per il licenziamento, si preoccupa anche, con una norma speciale, di far loro un trattamento aggiuntivo. L'ultimo comma dell'articolo 12, infatti, prevede che si diano tre mensilità di stipendio in aggiunta al trattamento dovuto in base alla norma ordinaria, in relazione al servizio prestato.

Ora, se si riflette che qui si tratta di un provvedimento di carattere straordinario, inteso ad apportare economie ed ordine nella vasta ed intricata selva di cui ci occupiamo, è evidente che dei sacrifici debbono essere sopportati. V'è qualche emendamento, quello Selvaggi tra gli altri, che propone che i dipendenti degli enti da sopprimere vengano messi a carico di altri enti. Non mi pare ci sia della logica in questo. Un ente che già funziona ed è già completo di personale come può essere chiamato ad assorbire degli altri impiegati, se non ne ha bisogno? Di tutti gli emendamenti presentati, unico che non reca aggravio né al bilancio dello Stato né degli enti, mi pare sia quello Penazzato. Esso vuol dare la possibilità ai dipendenti degli enti soppressi di concorrere agli impieghi pubblici al di là dei limiti di età stabiliti dalla norma ordinaria in vigore. Anche questo emendamento porterebbe una certa disarmonia nelle norme che regolano la materia. Per altro, siccome ci sono state delle eccezioni in questo senso in occasione di precedenti provvedimenti, e

poiché non credo che ci si debba molto preoccupare della rilevata disarmonia, in quanto non ritengo che la facoltà che si andrebbe ad autorizzare possa avere una estesa applicazione, non mi oppongo, rimettendomi alla decisione della Assemblea.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo?

MEDICI, *Ministro del tesoro*. Il Governo ringrazia vivamente l'onorevole relatore per avere espresso con tanta efficacia e precisione un punto di vista che esso condivide. In tema di articolo 12 ed in relazione agli emendamenti presentati il Governo dichiara ancora una volta che si preoccupa profondamente e sinceramente dell'avvenire dei dipendenti di enti che da troppo tempo vivono una triste vita e che non possono dare ai loro collaboratori alcuna sicurezza per l'avvenire.

Credo che sia nostro dovere procedere ad una liquidazione secondo un piano coordinato, e va da sé che, non potendo aderire agli emendamenti qui presentati, il Governo prende l'impegno di discutere in via sistematica i provvedimenti da adottare e di facilitare tutte le assunzioni che gli enti esistenti renderanno possibili. Penso sia assai più efficace il costante interessamento del ministro del tesoro e dei suoi colleghi che una disposizione di legge di assai dubbia efficacia, specie se di difficile applicazione.

Per quanto attiene all'emendamento Penazzato dopo le dichiarazioni del relatore, il Governo si rimette alla Camera.

PRESIDENTE. Porrò per primo in votazione l'emendamento Selvaggi, interamente sostitutivo dell'articolo. Se esso sarà respinto porrò in votazione poi l'emendamento Pigni; se sarà approvato, l'emendamento Pigni sarà considerato superato.

SELVAGGI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SELVAGGI. Desidero dare un chiarimento in relazione a quanto è stato affermato dal relatore. Vorrei ricordare che l'articolo 1 è molto chiaro per quanto riguarda questi enti. Siccome l'onorevole relatore ha detto che se il personale venisse assorbito da altri enti sarebbe frustrata la legge, rilevo che il provvedimento riguarda appunto quegli enti che si trovano in condizioni economiche di grave dissesto. Questo vuol dire che gli altri enti hanno o dovrebbero avere la possibilità di assorbire altro personale. Non si può trascurare questo problema anche se esso riguarda poche decine o poche centinaia di persone.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1956

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Selvaggi inteso a sostituire l'articolo 12 con il seguente:

Gli enti di diritto pubblico che svolgono la loro attività nel settore finanziario, del credito, della previdenza, dell'assistenza e della assicurazione per i quali il presente provvedimento è operante, sono tenuti ad assorbire il personale degli enti che vengono liquidati ai sensi dei precedenti articoli 1 e 2.

A tal fine, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, viene costituita una Commissione speciale, integrata con rappresentanti degli enti di cui al comma precedente — da nominarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica — col compito di ricevere le domande dei dipendenti degli enti cessati e di stabilire gli enti presso i quali i singoli interessati dovranno essere assorbiti, in soprannumero, tenendosi conto della qualifica e delle funzioni già svolte.

Il rapporto di lavoro deve intendersi non interrotto e le quote per oneri di liquidazione e di quiescenza devono essere versate dai cessati enti a quelli presso i quali gli interessati saranno assegnati.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano al personale che abbia superato o raggiunto i limiti di età per usufruire di un trattamento di pensione o di quiescenza ed a quello che non conti almeno cinque anni di anzianità di servizio presso l'ente cessato.

Al personale di cui al precedente comma ed a quello che non intenda avvalersi delle disposizioni contenute nel presente articolo, è corrisposto il trattamento di liquidazione previsto dalle disposizioni che disciplinano le attività degli enti cessati, con l'aggiunta di una indennità straordinaria di importo pari a dodici mensilità dell'ultima retribuzione complessiva percepita.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Pigni, anch'esso interamente sostitutivo:

Il personale in servizio presso gli enti di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, viene collocato nei ruoli aggiunti istituiti o da istituire presso le amministrazioni dello Stato che, alla data della presente legge, esercitano la vigilanza e il controllo sugli enti medesimi, ovvero presso enti pubblici sottoposti alla vigilanza e al controllo delle medesime amministrazioni dello Stato.

Il collocamento nei ruoli aggiunti deve essere effettuato sulla base delle vigenti di-

sposizioni di legge, con la valutazione ad ogni effetto dell'intero servizio prestato nell'ente di provenienza e con la conservazione a titolo di assegno personale, utile a trattamento di quiescenza, da riassorbire nei successivi aumenti periodici di stipendio, della differenza fra il trattamento economico goduto presso l'ente di provenienza e quello inerente alla qualifica impiegatizia che a ciascuno sarà attribuita.

La domanda per l'inquadramento nei ruoli aggiunti deve essere presentata, a pena di decadenza, non oltre due mesi dal compimento dell'anzianità di servizio stabilita dall'articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, o, qualora l'anzianità stessa sia già compiuta alla data di entrata in vigore dei decreti di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, non oltre due mesi da tale data.

Il personale che non intenda avvalersi delle disposizioni contenute nel presente articolo, ha facoltà, entro trenta giorni dalla data dei decreti di cui ai precedenti articoli 1 e 2, di rassegnare le dimissioni dall'impiego con diritto al trattamento stabilito dalla legge 27 febbraio 1955, n. 53, per il personale statale dimissionario.

(Non è approvato).

Pongo ora in votazione l'emendamento Penazzato-Zanibelli, inteso ad aggiungere in fine all'articolo 12 il seguente comma:

« Entro cinque anni dalla cessazione del rapporto d'impiego, il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della presente legge potrà essere ammesso ai concorsi banditi dalle amministrazioni dello Stato, dagli enti locali e dagli enti di diritto pubblico e parastatali, anche se abbia superato i limiti di età previsti per l'ammissione ai concorsi stessi, purché sia in possesso degli altri requisiti prescritti nei bandi di concorso e non abbia superato il 45° anno di età ».

(È approvato).

Onorevole Giuseppe Basile, ella insiste sui suoi emendamenti, che non ha svolto?

BASILE GIUSEPPE. Sì, signor Presidente.

ZAMPONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZAMPONI. Rinnuncio al mio primo emendamento e mi associo a quello Basile.

PRESIDENTE. Sta bene. Pongo in votazione l'emendamento Basile-Zamponi, inteso a sostituire al primo comma alle parole: « cessa dalla stessa data », le parole: « cessa con la

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1956

fine del mese successivo a quello dell'entrata in vigore del detto provvedimento ».

(Dopo prova, controprova e votazione per divisione, è approvato).

BASILE GIUSEPPE. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BASILE GIUSEPPE. Ritiro il mio secondo emendamento e mi associo al testo del secondo emendamento Zamponi.

PRESIDENTE. Sta bene. Passiamo alla votazione dell'emendamento Zamponi-Basile, non accettato dal Governo nè dalla Commissione, tendente a sostituire al quinto comma, alle parole: « a tre mensilità dell'ultima retribuzione complessiva percepita », le parole: « ad una mensilità dell'ultima retribuzione complessiva percepita per ogni anno o rateo di anno sino ad un massimo di dodici mensilità. Tale indennità suppletiva è aumentata della somma corrispondente ad altri due anni di servizio convenzionale, nei confronti di coloro che abbiano la qualifica di mutilato o invalido, ovvero la qualifica di reduce, combattente e di partigiano ».

AGRIMI. Chiedo lo scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Domando se questa richiesta è appoggiata.

(È appoggiata).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sull'emendamento Zamponi ed altri, testè letto.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE

RAPELLI

(Segue la votazione).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(I deputati segretari numerano i voti).

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LEONE

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti 308

Maggioranza 155

Voti favorevoli 149

Voti contrari 159

(La Camera non approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Agrimi — Aimi — Aldisio — Amadei — Amato — Amendola Pietro — Amiconi — Angelini Ludovico — Angelino Paolo — Angelucci Mario — Angelucci Nicola — Antoniozzi — Assennato.

Bacelli — Baglioni — Baldassari — Baltaro — Barbieri Orazio — Baresi — Basile Giuseppe — Basile Guido — Belotti — Beltrame — Bensi — Berardi Antonio — Berlinguer — Bernieri — Berry — Berti — Bertone — Berzanti — Bettinotti — Bettiol Francesco Giorgio — Biaggi — Bianco — Biasutti — Bigi — Bigiandi — Bima — Bolchini — Bolla — Bonomi — Bontade Margherita — Borellini Gina — Bozzi — Breganze — Bubbio — Bucciarelli Ducci — Bufardecchi — Buffone — Burato — Buzzi.

Cacciatore — Caccuri — Caffero — Caiati — Calandrone Giacomo — Calasso — Camposarcuno — Capacchione — Capalozza — Capponi Bentivegna Carla — Caronia — Casiani — Castelli Edgardo — Cavaliere Stefano — Cavallari Nerino — Cavallari Vincenzo — Cavallaro Nicola — Cavallotti — Cavazzini — Cervellati — Gianca — Cibotto — Cinciari Rodano Maria Lisa — Clocchiatti — Coggiola — Colasanto — Colleoni — Colombo — Concas — Concetti — Conci Elisabetta — Corbi — Corona Giacomo — Cortese Pasquale — Cotellessa — Cottone — Cremaschi — Curcio — Cuttitta.

D'Ambrosio — Dante — Dazzi — De Biagi — De Capua — De Caro — De Francesco — Degli Occhi — Delcroix — Delle Fave — Del Vecchio Guelfi Ada — De Maria — D'Este Ida — De Vita — Diaz Laura — Diecidue — Di Giacomo — Di Mauro — Di Paolantonio — Di Prisco — Di Stefano Genova — Driussi — Ducci — Dugoni — Durand de la Penne.

Fabiani — Facchin — Failla — Faletta — Faletti — Faralli — Farini — Ferrari Francesco — Ferrari Riccardo — Ferrario Celestino — Ferreri Pietro — Fiorentino — Floreanini Gisella — Fogliazza — Formichella — Francavilla — Franceschini Francesco — Franceschini Giorgio — Franzo — Fumagalli.

Galli — Gallico Spano Nadia — Garlato — Galto — Gaudioso — Gelmini — Geraci — Geremia — Ghislandi — Gianquinto — Giolitti — Gitti — Gomez D'Ayala — Gorini — Gorreri — Gotelli Angela — Gozzi — Grasso Nicolosi Anna — Gray — Graziosi — Grezzi — Grifone — Grimaldi — Guerriero — Guerrieri Emanuele — Guerrieri Filippo — Guggenberg — Gui — Gullo.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1956

Invernizzi — Iotti Leonilde.
Jacoponi — Jervolino Angelo Raffaele.
Laconi — La Malfa — Larussa — Li Causi
— Lombardi Carlo — Lombardi Ruggero —
Longoni — Lozza — Lucchesi — Lucifredi.

Madia — Maglietta — Magno — Malvestiti
— Marangoni Spartaco — Marchionni Zanchi
Renata — Marenghi — Marino — Marotta —
Martinelli — Martuscelli — Marzotto — Ma-
sini — Massola — Mattarella — Matteucci —
Maxia — Menotti — Merenda — Merizzi —
Messinetti — Mezza Maria Vittoria — Miceli
— Montanari — Montelatici — Musolino —
Musotto.

Napolitano Francesco — Natoli Aldo —
Natta — Nenni Giuliana — Nicoletto — Noce
Teresa.

Ortona.

Pacati — Pajetta Giuliano — Pavan — Pe-
dini — Pelosi — Perdonà — Petrilli — Pigna-
telli — Pigni — Pintus — Pitzalis — Polano
— Pollastrini Elettra.

Quarello.

Raffaelli — Rapelli — Ravera Camilla —
Reali — Repossi — Resta — Ricci Mario —
Riccio Stefano — Rigamonti — Riva — Ro-
berti — Rocchetti — Romanato — Romita —
Ronza — Rosati — Roselli — Rosini — Rossi
Maria Maddalena — Rubeo — Rumor —
Russo.

Sabatini — Sacchetti — Sala — Salizzoni
— Sampietro Umberto — Sangalli — Sanzo
— Saragat — Savio Emanuela — Scarascia —
Scarpa — Schiavetti — Schiratti — Schirò
— Sciorilli Borrelli — Scoca — Scotti Ales-
sandro — Scotti Francesco — Sedati — Segni
— Selvaggi — Semeraro Gabriele — Simonini
— Sodano — Spadazzi — Spallone — Spa-
taro — Stella — Storchi — Stucchi.

Terranova — Tesauo — Tinzl — Tito-
manlio Vittoria — Tognoni — Tosato — Tosi
— Tozzi Condivi — Trabucchi — Troisi —
Truzzi.

Valandro Gigliola — Valsecchi — Vicentini
— Vigorelli — Villa — Villani — Vischia
— Viviani Arturo — Viviani Luciana.

Walter.

Zaccagnini — Zamponi — Zanibelli —
Zannerini — Zanon — Zanolli — Zerbi.

Sono in congedo (Concesso nelle sedute
precedenti):

De' Cocci — Dominedò.
Farinet — Ferraris.
Macrelli — Malagodi — Manzini.
Negrari.

Pastore — Petrucci — Piccioni — Pu-
gliese.

Romano.

Scalia.

Vedovato — Viale.

(Concesso nella seduta odierna):

Di Bernardo.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. L'emendamento Pigni, sostitutivo dell'ultimo comma, è assorbito per effetto delle precedenti votazioni.

Pongo in votazione l'articolo 12 nel testo della Commissione, integrato dall'emendamento Penazzato e dal primo emendamento Basile-Zamponi:

« Il rapporto di impiego tra gli enti o società posti in liquidazione in base all'articolo 1 ed il personale risultante in servizio alla data di entrata in vigore del provvedimento di messa in liquidazione cessa con la fine del mese successivo a quello dell'entrata in vigore del provvedimento stesso.

Per gli enti di cui il Ministero del tesoro abbia assunto la prosecuzione della gestione di liquidazione ai sensi dell'articolo 2, detto rapporto cessa allo scadere del mese successivo a quello del relativo provvedimento.

Il personale suddetto è licenziato e ad esso è corrisposto il trattamento di liquidazione previsto dalle disposizioni che disciplinano le attività degli enti di provenienza.

Per le esigenze delle gestioni di liquidazione, può essere trattenuto in servizio il personale strettamente indispensabile, per la durata non superiore ad un anno dalla data dell'assunzione della gestione liquidatoria da parte dello Stato. A detto personale si applicano all'atto del licenziamento, le disposizioni del comma precedente.

Al personale licenziato in applicazione dei commi terzo e quarto è corrisposta, in aggiunta al trattamento di liquidazione spettantegli, una indennità straordinaria di importo pari a tre mensilità dell'ultima retribuzione complessiva percepita.

Entro cinque anni dalla cessazione del rapporto d'impiego, il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della presente legge potrà essere ammesso ai concorsi banditi dalle amministrazioni dello Stato, dagli enti locali e dagli enti di diritto pubblico e parastatali, anche se abbia superato i limiti di età previsti per l'ammissione ai concorsi stessi, pur-

ché sia in possesso degli altri requisiti prescritti nei bandi di concorso e non abbia superato il 45° anno di età».

(È approvato).

Gli onorevoli Assennato, Francavilla, Magno, Cremaschi, Tarozzi, Bigiandi, Baghioni, Marabini, Bottonelli, Borellini Gina, Audisio, Rossi Maria Maddalena avevano proposto il seguente articolo 12-bis:

Il decreto presidenziale con il quale viene disposta la soppressione di un ente, secondo quanto previsto dall'articolo 1 della presente legge, designa gli enti pubblici presso i quali il personale dell'ente soppresso dovrà essere trasferito, stabilendo la ripartizione numerica fra i vari enti su conforme proposta di una speciale commissione di carattere permanente nominata con decreto del Presidente della Repubblica.

Detta commissione è composta da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, che la presiede, e da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri del tesoro, del lavoro e previdenza sociale, nonché da un rappresentante di ciascuna delle confederazioni sindacali.

Il detto personale passerà all'ente di destinazione, con un trattamento giuridico ed economico non inferiore a quello che aveva presso l'ente soppresso, mantenendo l'eventuale eccedenza economica a titolo di assegno *ad personam*, riassorbibile nei successivi aumenti.

La commissione dovrà stabilire e comunicare agli interessati, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di soppressione, la destinazione di trasferimento.

Il personale che non ritenga di accettare il trasferimento ne dà comunicazione alla commissione ed all'ente di provenienza.

Nel caso in cui il personale abbia accettato il trasferimento, ad esso sarà corrisposto il solo trattamento di liquidazione stabilito nel terzo comma dell'articolo 12.

Al personale che non accetti il trasferimento, sarà corrisposto oltre al trattamento normale di liquidazione l'indennità straordinaria.

Questo articolo aggiuntivo è precluso dalle votazioni ora avvenute.

L'onorevole Giuseppe Basile ha proposto, a sua volta, il seguente articolo 12-bis:

« Nelle assunzioni di personale non di ruolo da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici e parastatali, un

sesto dei posti da coprire in ciascuno dei due anni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, è riservato in favore del personale degli enti soppressi, che abbia prestato almeno quattro anni di servizio presso i detti enti, che sia munito del titolo di studio e degli altri requisiti prescritti, e che ne faccia domanda.

Il personale degli enti soppressi che ottenga l'assunzione presso una delle amministrazioni indicate nel comma precedente, non ha diritto alla indennità straordinaria prevista nel quinto comma dell'articolo 12 e qualora l'abbia già percepita è tenuto a restituirla all'amministrazione del fondo indicato nel successivo articolo 14.

Durante i cinque anni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, il limite di età per la partecipazione ai concorsi banditi dallo Stato, dagli enti locali e dagli enti pubblici, è elevato a 45 anni in favore del personale licenziato dagli enti soppressi in applicazione della presente legge.

Qualora si faccia luogo all'incorporamento od alla fusione di un ente con un altro ente similare secondo quanto previsto nell'articolo 1 della presente legge, il personale dell'ente incorporato passerà all'ente incorporante con la stessa posizione giuridica ed economica posseduta presso l'ente incorporato, conservando l'eventuale eccedenza di trattamento economico a titolo di assegno *ad personam*, riassorbibile con i successivi aumenti.

Il detto personale ha facoltà di rinunciare al passaggio in servizio presso l'ente incorporante, dandone comunicazione a quest'ultimo entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento di incorporazione. In tal caso, al personale che rinuncia al detto passaggio, verrà corrisposta sia la normale liquidazione, sia l'indennità straordinaria stabilita nel quinto comma dell'articolo 12 ».

Ha facoltà di illustrarlo.

BASILE GIUSEPPE. L'articolo 12-bis da me proposto contiene le norme, mancanti nel disegno di legge, relative: all'assorbimento di parte del personale licenziato in pubbliche amministrazioni; alle facilitazioni nei concorsi per il personale licenziato; al trattamento da riservarsi al personale in caso di incorporamento o fusione di un ente in un altro ente similare.

I precisi termini e le condizioni in base alle quali vengono disciplinate le tre anzidette ipotesi risultano chiaramente dal testo dell'articolo aggiuntivo proposto, sì da renderne superflua ogni illustrazione. È il caso invece

di sottolineare che le norme contenute nel nuovo articolo hanno la duplice finalità di facilitare nuove occasioni di lavoro per il personale licenziato e di dare una disciplina uniforme al trattamento del personale nei casi di incorporamento e di fusione che, pur essendo previsti dall'articolo 1 del progetto, non sono in alcun modo regolati.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Assennato, Magno, Francavilla, Cremaschi, Calasso, Pelosi, Baglioni, Bigiandi, Bigi e Lombardi Carlo hanno proposto il seguente articolo-12-ter:

Nei casi in cui si faccia luogo, secondo quanto previsto dall'articolo 1, al provvedimento di incorporazione di un ente in un altro simile, il personale dell'ente incorporato passerà alle dipendenze dell'ente incorporante, con la stessa posizione giuridica ed economica di cui godeva nell'ente di provenienza.

Qualora il trattamento economico goduto nell'ente di provenienza risultasse più favorevole di quello corrisposto dall'ente incorporante, la differenza sarà mantenuta a titolo di assegno *ad personam*, assorbibile con i normali scatti di stipendio.

Al detto personale sarà corrisposto il trattamento di liquidazione di cui al terzo comma dell'articolo 12, esclusa l'indennità straordinaria di cui al quinto comma dello stesso articolo.

In tal caso, al personale che rinuncia al passaggio in servizio presso l'ente incorporante, verrà corrisposto, oltre al trattamento di liquidazione di cui al terzo comma dell'articolo 12, anche l'indennità straordinaria stabilita nell'ultimo comma dello stesso articolo 12.

ASSENNATO. Rinunzio ad illustrarlo.

PRESIDENTE. Sta bene. Qual è il parere della Commissione su questi articoli aggiuntivi?

SCOCA, Relatore. Non posso che confermare l'avviso contrario della Commissione all'articolo aggiuntivo Giuseppe Basile. La parte più importante dell'emendamento è la prima, con la quale si vorrebbe riservare ai dipendenti degli enti soppressi il sesto dei posti messi a concorso dalle amministrazioni dello Stato. Mi sia consentito rilevare che non si può fare l'interesse di una categoria a danno di altre categorie, specialmente quando si sa che le amministrazioni dello Stato hanno bisogno di energie nuove. Quando riserviamo una quota di posti a favore di coloro che provengono dagli enti messi in liquidazione —

che hanno, bene o male, quel che loro spetta in base alla legge — noi togliamo quel numero di posti ai giovani delle nuove leve, che attendono, dopo aver compiuto i loro studi e la loro preparazione, di poter svolgere la loro attività e di guadagnarsi la vita con il lavoro.

PRESIDENTE. Il Governo?

MEDICI, Ministro del tesoro. Il Governo è contrario per le ragioni esposte dall'onorevole relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione i primi tre commi dell'articolo 12-bis, proposto dall'onorevole Giuseppe Basile:

Nelle assunzioni di personale non di ruolo da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici e parastatali, un sesto dei posti da coprire in ciascuno dei due anni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, è riservato in favore del personale degli enti soppressi, che abbia prestato almeno quattro anni di servizio presso i detti enti, che sia munito del titolo di studio e degli altri requisiti prescritti, e che ne faccia domanda.

Il personale degli enti soppressi che ottenga l'assunzione presso una delle amministrazioni indicate nel comma precedente, non ha diritto alla indennità straordinaria prevista nel quinto comma dell'articolo 12, e qualora l'abbia già percepita è tenuto a restituirla all'amministrazione del fondo indicato nel successivo articolo 14.

Durante i cinque anni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, il limite di età per la partecipazione ai concorsi banditi dallo Stato, dagli enti locali e dagli enti pubblici, è elevato a 45 anni in favore del personale licenziato dagli enti soppressi in applicazione della presente legge.

(Non sono approvati).

La seconda parte dell'articolo 12-bis è analoga all'articolo 12-ter proposto dall'onorevole Assennato.

ASSENNATO. Aderisco alla formulazione Basile ritirando il mio emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ultima parte dell'emendamento Basile Giuseppe:

Qualora si faccia luogo all'incorporamento od alla fusione di un ente con un altro ente simile secondo quanto previsto nell'articolo 1 della presente legge, il personale dell'ente incorporato passerà all'ente incorporante con la stessa posizione giuridica ed economica posseduta presso l'ente incorporato, conservando l'eventuale eccedenza di tratta-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1956

mento economico a titolo di assegno *ad personam*, riassorbibile con i successivi aumenti.

Il detto personale ha facoltà di rinunciare al passaggio in servizio presso l'ente incorporante, dandone comunicazione a quest'ultimo entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento di incorporazione. In tal caso, al personale che rinuncia al detto passaggio, verrà corrisposta sia la normale liquidazione, sia l'indennità straordinaria stabilita nel quinto comma dell'articolo 12.

(Non è approvata).

Si dia lettura dell'articolo 13.

GUERRIERI, *Segretario*, legge:

Per le liquidazioni assunte o proseguite dal Ministro del tesoro, il Ministro al termine delle relative operazioni, dichiara con proprio decreto chiusa a tutti gli effetti la liquidazione del patrimonio dell'ente e ne approva il bilancio.

Il decreto, insieme con il bilancio e la relazione illustrativa è inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Il decreto ed il bilancio sono pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I creditori che non hanno fatto valere i propri crediti durante la gestione, hanno facoltà di richiedere, entro il termine perentorio di mesi sei dalla data di pubblicazione del decreto di cui sopra, il soddisfacimento del loro diritto sull'eventuale avanzo della gestione stessa.

Alla scadenza del termine tutti i crediti così fatti valere, in relazione alle norme di cui al comma precedente, se riconosciuti, sono soddisfatti in proporzione dell'avanzo risultante dalla liquidazione.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 14.

GUERRIERI, *Segretario*, legge:

« Gli avanzi finali delle liquidazioni degli enti per i quali siano stati adottati i provvedimenti previsti dalla presente legge, sono devoluti, salvo diversa specifica destinazione stabilita dalle norme istitutive degli enti medesimi o da norme speciali, allo Stato.

Per gli enti dichiarati sciolti con l'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, resta fermo il disposto dell'articolo 30 del decreto stesso.

Detti avanzi sono fatti affluire in un conto di Tesoreria dal quale potranno essere eseguiti i prelevamenti per la copertura di disavanzi,

ai fini della sistemazione di singole liquidazioni deficitarie previste dall'articolo 15 ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma, al quale non sono stati presentati emendamenti.

(È approvato).

Vi sono proposte soppressive del secondo comma presentate dai deputati Scalia e Roberti. Vi è poi un emendamento Assennato per sostituire il secondo comma con il seguente:

« La presente legge non si applica alle associazioni sindacali del cessato regime fascista ».

Analoga proposta era già stata presentata, e poi ritirata, dagli onorevoli Scalia, Pastore e Zanibelli.

Onorevole Assennato, ella insiste per la votazione del suo emendamento ?

ASSENNATO. Sì, signor Presidente.

ZANIBELLI. Allora anche noi facciamo rivivere il nostro emendamento, che ci sembra tecnicamente preferibile.

PRESIDENTE. Sta bene. Quale è il parere della Commissione ?

SCOCA, *Relatore*. La Commissione è d'accordo sulla soppressione del secondo comma.

PRESIDENTE. Il Governo ?

MEDICI, *Ministro del tesoro*. Accettando la soppressione del secondo comma dell'articolo 14, bisogna contemporaneamente accettare l'emendamento aggiuntivo Scalia-Pastore. Per essere coerente con una dichiarazione che ho avuto l'onore di fare alla Camera, confermo, pertanto, di accettare sia la soppressione del secondo comma sia l'articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la soppressione del secondo comma proposta dall'onorevole Scalia.

(È approvata).

Pongo in votazione il comma aggiuntivo proposto dagli onorevoli Scalia, Pastore e Zanibelli:

« Sono comunque escluse dalla presente legge le organizzazioni sindacali fasciste disciolte con decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369 ».

(È approvato).

Gli emendamenti sostitutivi Assennato ed altri e l'articolo aggiuntivo Roberti sono pertanto assorbiti.

L'onorevole Villabruna ha proposto di sopprimere il terzo comma.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1956

MEDICI, *Ministro del tesoro*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MEDICI, *Ministro del tesoro*. All'onorevole Villabruna, costretto ad assentarsi avendo dovuto raggiungere Torino per ragioni politiche, ho dato assicurazione che il diritto conferito al ministro del tesoro dal terzo comma dell'articolo 14 sarà fatto valere soltanto nel caso di riconosciuta necessità. Egli si è dichiarato soddisfatto di tale assicurazione e mi ha pregato di comunicare che non insiste su questo emendamento nè sui successivi.

PRESIDENTE. Sta bene. Pongo in votazione il terzo comma dell'articolo 14.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 15.

GUERRIERI, *Segretario*, legge:

« Per le liquidazioni deficitarie, il Ministro del tesoro può stabilire interventi finanziari mediante prelevamenti sul fondo di cui all'articolo 14 della presente legge. Ove non venga disposto nei sensi suindicati si fa luogo alla liquidazione coatta-amministrativa. Detta procedura può essere fatta cessare anche durante il corso della liquidazione qualora vengano a modificarsi le condizioni che l'hanno determinata ».

PRESIDENTE. L'onorevole Giuseppe Basile ha proposto di aggiungere dopo le parole: « sul fondo di cui all'articolo 14 della presente legge », le parole: « e, qualora in tale fondo non vi siano disponibilità liquide, può anticipare le somme occorrenti per i pagamenti da effettuarsi all'atto del licenziamento al personale degli enti soppressi, salvo a recuperarle sull'anzidetto fondo ».

Quale è il parere della Commissione?

SCOCA, *Relatore*. La Commissione è contraria.

PRESIDENTE. Il Governo?

MEDICI, *Ministro del tesoro*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo Basile, sul quale Commissione e Governo hanno espresso parere contrario.

(Non è approvato).

Gli analoghi emendamenti Ferri e Zamponi sono pertanto assorbiti.

Pongo in votazione l'articolo 15 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Chiedo che la Presidenza sia autorizzata a procedere al coordinamento del disegno di legge.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge n. 2038 sugli enti superflui or ora esaminato.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(I deputati segretari numerano i voti).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	287
Maggioranza	144
Voti favorevoli	276
Voti contrari	11

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Agrimi — Aimi — Aldisio — Alessandrini — Alicata — Amadei — Amendola Pietro — Amiconi — Andreotti — Angelini Ludovico — Angelucci Mario — Angelucci Nicola — Antoniozzi — Arcaini — Assennato.

Baccelli — Badaloni Maria — Badini Confalonieri — Baglioni — Baldassari — Baltaro — Baresi — Belotti — Berlinguer — Berloffia — Bernardinetti — Bernieri — Berry — Berti — Bertone — Berzanti — Bettinotti — Bettiol Francesco Giorgio — Biaggi — Biagioni — Biasutti — Bigi — Bigiandi — Bima — Boldrini — Bolla — Bonomi — Bontade Margherita — Borellini Gina — Breganze — Bubbio — Bucciarelli Ducci — Bufardeci — Buffone — Burato — Buzzi.

Cacciatore — Cafiero — Caiati — Calabrò — Calandrone Giacomo — Calasso — Campilli — Camposarcuno — Capacchione — Capaloza — Capponi Bentivegna Carla — Caronia — Castelli Edgardo — Cavaliere Stefano — Cavallari Nerino — Cavallari Vincenzo — Cavallaro Nicola — Cavallotti — Cavazzini — Cervellati — Cervone — Chiamello — Chiarini — Cibotto — Cinciari Rodano Maria Lisa — Clocchiatti — Coggiola — Colasanto — Colleoni — Colombo — Con-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1956

cas — Concetti — Conci Elisabetta — Corbi — Cortese Guido — Cortese Pasquale — Cotellessa — Cottone — Cremaschi — Curcio.

D'Ambrosio — Dante — De Biagi — De Capua — De Caro — Delle Fave — Del Vecchio Guelfi Ada — De Maria — De Vita — Diaz Laura — Diecidue — Di Giacomo — Di Mauro — Di Paolantonio — Di Prisco — Di Stefano Genova — Driussi — Ducci — Durand de la Penne.

Ebner.

Fabriani — Facchin — Failla — Faletta — Faletti — Faralli — Farini — Ferrario Celestino — Ferreri Pietro — Floreanini Gisella — Fogliazza — Folchi — Formichella — Francavilla — Franceschini Giorgio — Franzo — Fumagalli.

Galli — Gallico Spano Nadia — Garlato — Gaspari — Gatto — Gaudioso — Gelmini — Geraci — Ghislandi — Gianquinto — Giolitti — Gitti — Gomez D'Ayala — Gorini — Gorreri — Gotelli Angela — Gozzi — Grasso Nicolosi Anna — Graziosi — Grezzi — Grifone — Grimaldi — Guariento — Guerrieri Emanuele — Guerrieri Filippo — Gui — Gullo.

Invernizzi.

Jacometti — Jacoponi — Jervolino Angelo Raffaele.

Laconi — Larussa — Li Causi — Lombardi Carlo — Lombardi Ruggero — Longoni — Lozza — Lucchesi.

Maglietta — Magno — Malagugini — Malvestiti — Mannironi — Marangone Vittorio — Marangoni Spartaco — Marchionni Zanchi Renata — Marengi — Marotta — Martinelli — Martuscelli — Marzotto — Massola — Matarella — Maxia — Menotti — Merenda — Messinetti — Mezza Maria Vittoria — Miceli — Montelatici — Murgia — Musolino.

Napolitano Francesco — Natta — Nicoletto — Noce Teresa.

Ortona.

Pacati — Pajetta Giuliano — Pasini — Pavan — Pedini — Pelosi — Perdonà — Perlingieri — Petrilli — Pignatelli — Pintus — Pitzalis — Polano — Pollastrini Elettra.

Quarello — Quintieri.

Rapelli — Ravera Camilla — Reali — Repossi — Resta — Ricci Mario — Riccio Stefano — Rigamonti — Rocchetti — Romanato — Romita — Rosati — Roselli — Rossi Maria Maddalena — Rubeo — Rumor — Russo.

Sabatini — Sacchetti — Sala — Sammartino — Sampietro Umberto — Sangalli — Sanzo — Saragat — Savio Emanuela — Scapini — Scarascia — Scarpa — Schiavetti — Schiratti — Schirò — Sciorilli Borrelli —

Scoca — Scotti Alessandro — Scotti Francesco — Sedati — Semeraro Gabriele — Simonini — Sodano — Spadazzi — Spallone — Spataro — Stella — Storch — Stucchi — Sullo.

Terranova — Tesauro — Tinzi — Titomanlio Vittoria — Tognoni — Tosato — Tosi — Tozzi Condivi — Trabucchi — Troisi — Truzzi.

Valandro Gigliola — Valsecchi — Veronesi — Vicentini — Vigo — Vigorelli — Villa — Villani — Vischia — Viviani Luciana.

Walter.

Zaccagnini — Zamponi — Zanibelli — Zannerini — Zanoni — Zanotti — Zerbi.

Sono in congedo (Concesso nelle sedute precedenti):

De' Cocci — Dominèdò.

Farinet — Ferraris.

Macrelli — Malagodi — Manzini.

Negrari.

Pastore — Petrucci — Piccioni — Pugliese.

Romano.

Scalia.

Vedovato — Viale.

(Concesso nella seduta odierna):

Di Bernardo.

Annunzio di interrogazioni e di interpellanze.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni e delle interpellanze pervenute alla Presidenza.

GUERRIERI, *Segretario*, legge:

Interrogazioni a risposta orale.

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dell'interno e della difesa, per conoscere:

1°) dal ministro dell'interno, quali provvedimenti legislativi o amministrativi intende prendere per la difesa civile, non constando all'interrogante che gli studi in proposito fatti dal Ministero della difesa e tradotti in un disegno di legge dal ministro dell'interno del gabinetto De Gasperi, abbiano avuto né legislativamente né amministrativamente un principio di esecuzione;

2°) dal ministro della difesa, se non ritiene di dare informazioni e assicurazioni al Parlamento e al Paese sullo stato di efficienza delle forze armate in relazione a deprecabili

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1956

ma purtroppo possibili eventualità di crisi internazionale.

« In modo speciale, sulla modernizzazione delle armi; sui servizi tecnici e logistici; sulla situazione delle scorte dei materiali e del munizionamento; sulle attrezzature di produzione nazionale di esplosivi; sulla capacità di produzione nazionale di munizioni per armi ricevute dagli alleati del Patto Atlantico.

« L'interrogante non chiede, naturalmente, rivelazione di segreti militari, ma desidera offrire l'occasione al ministro, sotto la sua responsabilità, di tranquillizzare l'opinione pubblica o di porre Governo e Parlamento di fronte ai problemi che la situazione comporta. (2966) »

« PACCIARDI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro di grazia e giustizia, per sapere se risulta conforme a verità che, dopo l'indignazione suscitata nel mondo intero dalle stragi consumate in Ungheria dalle truppe sovietiche, il procuratore della Repubblica di Milano abbia incriminato alcuni cittadini italiani per aver promosso arruolamenti di volontari che volevano venire in aiuto della nazione martire. (2967) »

« ANFUSO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della difesa, per conoscere quale provvedimento intenda adottare per il riconoscimento dei benefici di guerra al personale militare combattente della seconda guerra mondiale che in sede di discriminazione abbia riportato sanzioni disciplinari.

« Ciò in considerazione del fatto che il disegno di legge di iniziativa dello stesso ministro della difesa, presentato alla Presidenza del Consiglio dei ministri sin dal 17 gennaio 1955, non ha avuto finora ulteriore corso. (2968) »

« CAPPUGI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i ministri dell'industria e commercio e dell'agricoltura e foreste, per conoscere se e quali provvedimenti intendano adottare allo scopo di dare sollecita ed adeguata soluzione al problema del prezzo della canapa greggia la cui misura, nell'interesse generale del paese, deve risultare dalla necessaria conciliazione di diverse esigenze e cioè quella di remunerare equamente i coltivatori agricoli e quella di rendere possibile la concorrenza della canapa, assorbita dall'industria e lavorata in filati, tessuti, confezioni, con le altre fibre tessili aventi gli stessi od analoghi impieghi.

« Gli interroganti ritengono che il problema, alla cui soluzione è legata anche la sorte di diverse migliaia di famiglie operaie, dovrà essere affrontato prima che abbia a verificarsi la preannunciata chiusura di stabilimenti industriali e con l'adozione di provvedimenti che, se eventualmente imporranno qualche sacrificio al bilancio dello Stato, salveranno un tradizionale settore dell'economia agricola e industriale italiana, il quale settore, mercé aggiornamenti e miglioramenti tecnici già in corso nelle singole fasi del processo produttivo, è nelle condizioni di potere, nel volgere di pochi anni, raggiungere il proprio equilibrio senza interventi soccorritori da parte dello Stato.

(2969) « DOSI, BONOMI, ZANIBELLI, PAVAN, DE MARZI, GARLATO, GUARIENTO, COLLEONI, BIAGGI, CIBOTTO, ROMANATO, GATTO, GORINI, COLASANTO, PERDONÀ, CAVALLARI NERINO, VALANDRO GIGLIOLA, STORCHI, DRIUSSI ».

Interrogazioni a risposta scritta.

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere i motivi per i quali il comitato per le pensioni privilegiate ordinarie non ha ancora emesso il proprio parere sulla pratica di pensione riguardante il sottotenente Criscione Pietro di Andrea, da Palermo, inviatagli dal Ministero della difesa-Esercito fin dal novembre 1954. (22918) »

« CUTTITTA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere i motivi per i quali il comitato per le pensioni privilegiate ordinarie non ha ancora emesso il proprio parere sulla pratica di pensione riguardante l'ex militare di truppa carabinieri Abbate Simone di Girolamo, da Palermo, inviatagli dal Ministero della difesa-Esercito fin dall'agosto 1955. (22919) »

« CUTTITTA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per sapere per quale ragione la prefettura di Cosenza non ha adottato alcun provvedimento nei confronti del segretario comunale di Malvito (Cosenza) signor Miceli Carlo, rinviato a giudizio per il reato di truffa di assegni familiari quale socio della F.I.L. (Fabbrica Ioggesse Laterizi). (22920) »

« MANCINI ».

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1956

« Il sottoscritto chiede di interrogare i ministri dell'interno, della difesa e delle finanze, per conoscere i motivi per i quali l'indennità di alloggio corrisposta ai sottufficiali e agenti dell'Arma dei carabinieri, della pubblica sicurezza e delle guardie di finanza è così esigua da risultare simbolica e praticamente inesistente;

per sapere se non ritengano giusto e necessario adeguare l'indennità di alloggio alla media dei canoni di affitto di abitazioni oggi praticati.

(22921)

« PIRASTU ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro di grazia e giustizia, per sapere se sono vere le voci che corrono fra la cittadinanza del comune di Galeata, cioè che il Governo intenderebbe sopprimere la pretura di Galeata. Tutti i consiglieri comunali e tutti i cittadini sono contrari a detta soppressione.

« L'interrogante chiede al ministro una parola che possa dare tranquillità agli enti e alla popolazione di Galeata.

(22922)

« REALI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della difesa, per conoscere il preciso testo del documento con cui la Potenza detentrica dell'ex prigioniero di guerra De Lazzari Umberto accredita all'interessato la esigua somma di lire sterline 3.65.

« I colleghi di prigionia del De Lazzari hanno ritirato somme ben più rilevanti, per un medesimo periodo di lavoro sotto gli inglesi.

« L'interrogante si è già interessato del caso, con l'interrogazione n. 22227 a cui non è stata data risposta soddisfacente.

(22923)

« LOZZA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per conoscere i motivi per cui non ha ancora proceduto al riordinamento dei ruoli organici del personale dei provveditorati agli studi nonché alla connessa revisione dei ruoli stessi: provvedimenti entrambi contemplati dalla legge delega, entrata in vigore il 1° luglio 1956 e giustamente oggi rivendicati dalla categoria interessata.

(22924)

« MUSOLINO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per conoscere la fonte e l'ammontare dei finanziamenti dei lavori eseguiti ed in corso di esecuzione nella

chiesa madre e negli oratori di Palma di Montechiaro (Agrigento), tipico complesso di architettura barocca.

« Se tali lavori siano stati preventivamente autorizzati dagli organi di tutela del patrimonio artistico e successivamente sorvegliati.

« Nella facciata, opera ammirevole del rinomato architetto gesuita Angelo Italia, una modestissima statua commerciale è stata collocata nel vano della finestra centrale fra tubi luminescenti che ne completano la deturpazione.

« Lateralmente la torre campanaria di uno dei due oratori è stata demolita, mentre bisognava consolidarla se è vero che minacciava di crollare.

« All'interno, la volta di uno degli ambienti della sacrestia, ricca di un pregevole affresco del pittore Domenico Provenzano della scuola siciliana del 1700, è stata distrutta e sostituita con un soffitto piano e basso per ricavare superiormente un nuovo locale; altre trasformazioni hanno alterato l'organica originaria composizione.

« Chiede altresì che siano recuperati i due armadi di angolo artisticamente decorati alla maniera settecentesca come la grande porta della sacrestia accanto alla quale erano collocati; che siano restituite le tele di valore da qualche tempo scomparse dalle pareti di uno degli oratori, con grave danno della nobile decorazione della quale facevano parte integrante, grave danno rilevato anche di recente da alcuni membri del Consiglio superiore delle belle arti, casualmente in visita.

« Chiede infine che siano accertate le responsabilità di tutti i fatti lamentati e sia provveduto idoneamente e con sollecitudine per arrestare l'opera di devastazione tuttora in corso.

(22925)

« FIORENTINO ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere se è possibile sollecitare la concessione del contributo statale del 5 per cento ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, richiesto dal comune di Olevano Lomellina (Pavia), per la costruzione della fognatura del capoluogo per una spesa di lire 15.300.000.

(22926)

« CAVALLOTTI, LOMBARDI CARLO ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere a che punto trovasi la domanda del comune di Olevano Lomellina (Pavia), tendente ad ottenere il contributo del 2 per cento ai sensi della

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1956

legge 15 febbraio 1953, n. 184, prorogata con legge 31 luglio 1956, n. 1005, sulla spesa di lire 6.600.000 per la sistemazione mediante cilindratura e bitumatura della strada comunale Olevano-Mortara (tronco comunale).

(22927) « CAVALLOTTI, LOMBARDI CARLO ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere se può essere presa in urgente considerazione la richiesta fatta dal sindaco del comune di Merzana Bigli (Pavia), per ottenere ai sensi delle leggi 3 agosto 1949, n. 589, e 15 febbraio 1953, n. 184 prorogata con la legge 31 luglio 1956, n. 1005, il contributo statale del 5 per cento sulla spesa complessiva di lire 32 milioni 800.000.

« Si fa noto, che l'opera stradale è stata inclusa nella graduatoria d'urgenza predisposta dall'Ufficio del genio civile di Pavia.

« Senza la sistemazione del tratto stradale in questione i lavori già compiuti sul resto della rete stradale Merzana Bigli-Torreberetti non sarebbero di nessuna utilità pratica allo scopo dello sveltimento del traffico.

(22928) « LOMBARDI CARLO, CAVALLOTTI ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere a che punto trovasi la pratica di richiesta di contributo per la sistemazione straordinaria mediante bitumatura delle strade comunali interne del capoluogo, a norma della legge 15 febbraio 1953, n. 184, prorogata con la legge 31 luglio 1956, n. 1005.

« La richiesta del contributo del 3,50 per cento venne fatta mediante delibera consigliare del 28 novembre 1955 del comune di Olevano Lomellina (Pavia).

(22929) « LOMBARDI CARLO, CAVALLOTTI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere se non ravvisi l'opportunità di intervenire affinché il comune di Castroregio (Cosenza) abbia finalmente l'impianto della pubblica illuminazione di cui ha urgente bisogno; e se non creda, altresì, disporre urgenti provvedimenti al riguardo, al fine di far cessare lo stato di grave disagio in cui versa quella popolazione.

(22930) « SENSI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere se non creda intervenire per il sollecito conso-

lidamento dell'abitato di Calopezzati in provincia di Cosenza, paese minacciato da frane e dalle alluvioni.

« Occorre provvedere anche per il torrente Malvicò.

(22931) « SENSI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere — constatato che l'I.N.A.-Casa nel conferimento degli incarichi di progettazioni a liberi professionisti si è servita finora di un apposito albo formato ben sette anni fa, mentre da qualche tempo ha dato ad intendere di voler formare un nuovo albo secondo le risultanze di un concorso palesamente irregolare perché non fu dato ad esso pubblicità alcuna, non potendosi considerare come tale l'invio di un opuscolo ai soli enti interessati alla costruzione delle case; considerato che dal predisposto elenco del gruppo A, comprendente nuclei di professionisti ai quali dovrebbero essere affidati incarichi di progettazioni per oltre cento milioni sono completamente esclusi gli ingegneri della provincia di Catanzaro che pure vantano una magnifica tradizione di laboriosità e di capacità, e alcuni di essi hanno già prestato lodevolmente la loro opera allo stesso istituto; considerato in linea principale, che la progettazione di modeste costruzioni non richiede speciali attitudini, ma rientra nelle normali incombenze dell'ingegnere, per cui la pretesa di predisporre appositi elenchi mirerebbe solo all'apposita formazione di una casta di privilegiati, con grave nocumento degli interessati e della reputazione degli esclusi; ritenendo per altro che se si dovesse formare, per lontana ipotesi, un elenco dei più disposti alle progettazioni, questo dovrebbe essere fatto in seguito ad apposito bando da diffondere con le consuete forme e cautele; ritenuto pertanto che sia da rivedere il sistema che l'I. N.A. tenta di instaurare nella provincia di Catanzaro con grave danno degli ingegneri interessati — se intenda intervenire perché:

a) siano elaborati gli elenchi di professionisti del gruppo A per includere in essi il maggior numero di ingegneri della provincia di Catanzaro;

b) siano da affidare le altre progettazioni, senza discriminazione alcuna, agli ingegneri iscritti all'albo e perché se si dovesse necessariamente ricorrere ad elenco speciale, questo sia compilato in seguito ad apposito e regolare bando da portarsi a conoscenza di tutti gli interessati.

(22932) « CAROLEO ».

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1956

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro presidente del Comitato dei ministri per la Cassa del Mezzogiorno, per conoscere se non possa intervenire per la costruzione della strada « lungomare » in Trebisacce, provincia di Cosenza, come fatto per altre zone (ad esempio, da ultimo, nell'isola d'Elba).

« La Cassa acquisirebbe una ulteriore benemerita nei confronti della Calabria, e determinerebbe l'avvio ad un sicuro avvenire turistico della ridente cittadina di Trebisacce, unico centro balneare della zona, allo stato in condizioni di estrema arretratezza ed abbandono.

(22933)

« SENSI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dell'interno, dell'agricoltura e foreste e del lavoro e previdenza sociale, per sapere quali provvedimenti intendono adottare affinché la numerosa massa bracciantile agricola disoccupata di Altofonte (Palermo) trovi lavoro, e se credono opportuno dare disposizione al prefetto di Palermo di emettere il decreto di impoibile di mano d'opera per il detto paese sconfinando nel territorio vastissimo di Monreale e di Palermo.

« Presentando il problema un carattere di urgenza, non solo per la disoccupazione in atto ma anche per l'inverno che si avvicina e per i danni avuti nell'inizio del 1956 dovuti al maltempo, si invocano misure atte a lenire la disoccupazione e la fame.

(22934)

« SALA ».

« La sottoscritta chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere lo stato della pratica relativa alla pensione indiretta di guerra presentata dalla signora Moiola Erminia vedova di Romanelli Domenico, morto in Germania.

La pratica è contraddistinta dalla posizione 273648 ed è completa di tutti i documenti.

(22935)

« FLOREANINI GISELLA ».

« La sottoscritta chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere quali ragioni ostino all'espletamento della pratica di pensione di guerra a Frossati Filippo di Pietro presentata nel 1948, che già ebbe nel 1951 visita medica nella quale gli venne riconosciuta la settima categoria.

(22936)

« FLOREANINI GISELLA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere a quale stadio di elaborazione trovasi la pratica

del comune di Turano Lodigiano (Milano) richiedente il contributo statale previsto dalla legge n. 408 del 9 luglio 1949, per la costruzione di case popolari.

(22937)

« FOGLIAZZA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro presidente del Comitato dei ministri per la Cassa del Mezzogiorno, per sapere perché i lavori di rimboschimento dell'alto e medio Belice Altofonte-Piana degli Albanesi (Palermo) non solo non vengono estesi ma neanche completati quelli iniziati da parecchio, aumentando la disoccupazione fra i braccianti agricoli.

« In detti comuni i lavori di rimboschimento sono stati l'unica fonte di occupazione e ora, dato che da un mese circa più della metà dei braccianti adibiti a tali lavori sono stati licenziati, nessuna prospettiva di lavoro si prevede per i prossimi mesi invernali.

« L'interrogante chiede urgenti provvedimenti in merito, mettendo in esecuzione tutti i progetti di lavoro già approvati e riguardanti il detto bacino alto e medio Belice e dando disposizioni al Corpo forestale di Palermo di riassumere, in attesa dei provvedimenti, quanti più braccianti possibile.

(22938)

« SALA ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i ministri del tesoro e della pubblica istruzione, per sapere se sono a conoscenza dello stato di disagio e di inquietudine in cui si trovano i pensionati della scuola, i quali in numerose assemblee avanzano le seguenti giuste rivendicazioni:

a) che — in ordine al principio per cui il collocamento a riposo non deve dar luogo a discriminazione o differenza tra maestro e maestro, tra direttore e direttore, tra ispettore e ispettore con pari anzianità di servizio — i numeri 4 e 5 dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, vengano applicati ai maestri, ai direttori e agli ispettori, tenendo conto non del grado ricoperto all'atto del collocamento a riposo, ma del grado loro spettante in base agli anni di servizio, utili a pensione, nelle rispettive qualifiche, come già avvenne, in virtù dell'articolo 14 della legge 29 aprile 1949, n. 221, per i maestri collocati a riposo prima del 1948;

b) che la riliquidazione venga effettuata tempestivamente dagli uffici periferici, non potendosi umanamente concepire che le rili-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1956

quidazioni stabilite con legge per i pensionati vengano, nella pratica esecuzione, ritardate di mesi e di anni.

(22939)

« RAVERA CAMILLA, LOZZA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere se non ritenga opportuno intervenire affinché l'I.N.A.M. revisioni i criteri, spesso illogici e antigiuridici, adottati per l'inquadramento organico del proprio personale.

« Fa osservare l'interrogante che, detto organico, ad esempio, inquadra al gruppo C (ultimi gradi), numerosi diplomati e laureati e al gruppo A molti dipendenti con licenze elementari e pone impiegati con funzioni direttive in gradi e ruoli inferiori al personale d'ordine e spesso, alle proprie dattilografe; rileva, infine, l'interrogante che tale inquadramento, agendo retroattivamente e operando riduzioni di retribuzioni, provoca gravi sperequazioni e comporta ingenti rimborsi, da parte del personale, di emolumenti legittimamente per anni percepiti.

(22940)

« FRANCESCHINI GIORGIO ».

Interpellanze.

« I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere il giudizio del Governo sulle conseguenze che derivano all'economia nazionale dalla chiusura del canale di Suez, in seguito all'aggressione dei governi francese e inglese contro l'Egitto, e in particolare per conoscere quali misure il Governo intenda adottare per assicurare gli approvvigionamenti di petrolio necessari alla normale attività produttiva del paese, per salvaguardare le esportazioni italiane verso i mercati dell'Asia e dell'Africa e per impedire quindi le ripercussioni negative sull'occupazione e sulle condizioni di vita dei lavoratori italiani.

(527)

« DI VITTORIO, LIZZADRI, PESSI, SANTI ».

« Il sottoscritto chiede di interpellare il ministro dell'industria e del commercio, per sapere se, stante la penuria di combustibili liquidi e solidi, dovuta alle complicazioni internazionali (ostruzione del canale di Suez) ed alla conseguenziale maggiore richiesta dei combustibili solidi nazionali (ligniti xiloidi, picee e torbose) non reputi necessario esaminare urgentemente la possibilità di prendere delle misure in suo potere, onde immettere

al consumo, industriale e per il riscaldamento, una maggiore quantità di combustibili nazionali, con particolare riferimento alle ligniti del Valdarno, ove esistono le attrezzature necessarie per una pressoché immediata ripresa della produzione, senza nessun pregiudizio al normale sviluppo della preparazione della coltivazione a cielo aperto da parte della società Santa Barbara.

(528)

« BIGIANDI ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni ora lette saranno iscritte all'ordine del giorno e svolte al loro turno, trasmettendosi ai ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

Così pure le interpellanze saranno iscritte all'ordine del giorno, qualora i ministri interessati non vi si oppongano nel termine regolamentare.

BIGIANDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIGIANDI. Sollecito lo svolgimento dell'interpellanza testé annunciata.

PRESIDENTE. Interesserò il ministro competente.

GELMINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GELMINI. Ho presentato il 17 dicembre scorso una proposta di legge sul villaggio artigianale di Modena. Chiedo che essa possa essere svolta il più presto possibile.

PRESIDENTE. Sarà fatto il possibile.

La seduta termina alle 21.

*Ordine del giorno per la seduta di domani.**Alle ore 11:***1. — Svolgimento delle proposte di legge:**

INFANTINO ed altri: Modifiche ed integrazioni della legge 5 gennaio 1955, n. 14: Estensione agli invalidi ed ai congiunti dei Caduti, che appartennero alle Forze armate della Repubblica sociale italiana del diritto alla pensione di guerra (2117);

LIZZADRI: Estensione dell'indennità speciale ai marescialli maggiori già in trattamento ordinario di quiescenza all'entrata in vigore della legge 31 luglio 1954, n. 599, congedatisi con almeno 25 anni di servizio continuativo (2372);

MARENGHI ed altri: Modifica della legge 31 luglio 1956, n. 926, concernente l'ammasso

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1956

volontario dei formaggi e del burro di produzione 1956 (2516).

2. — *Discussione della proposta di legge:*

VILLA ed altri: Modificazione della legge 10 agosto 1950, n. 648, sulle pensioni di guerra (2014) — *Relatore:* Geremia.

3. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Ratifica dei decreti legislativi 22 settembre 1947, n. 1105, e 22 dicembre 1947, n. 1575, concernenti modificazioni all'ordinamento dell'Istituto poligrafico dello Stato (377-bis) — *Relatori:* Pedini, *per la maggioranza*; Bima, *di minoranza*.

4. — *Discussione delle proposte di legge:*

MARTUSCELLI ed altri: Norme di adeguamento alle esigenze delle autonomie locali (669);

FABRIANI ed altri: Prolungamento da tre a cinque anni dei termini stabiliti dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598 (299) — *Relatore:* Cavallaro Nicola;

Senatore TRABUCCHI: Modificazioni alle norme del Codice civile relative al minimo di capitale delle società per azioni e a responsabilità limitata (*Approvato dal Senato*) (1094) — *Relatore:* Roselli;

Senatore MERLIN ANGELINA: Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui (*Approvata dalla I Commissione*

permanente del Senato) (1439) — *Relatore:* Tozzi Condivi;

DI GIACOMO ed altri: Istituzione della provincia di Isernia (1119) — *Relatore:* Elkan;

COLITTO: Proroga del condono di sanzioni per infrazioni alle leggi sul matrimonio dei militari (1771) — *Relatore:* Gorini;

DAZZI ed altri: Istituzione dell'Alto Commissariato per il lavoro all'estero (1754) — *Relatore:* Lucifredi.

Discussione del disegno di legge:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo integrativo del trattato di amicizia, commercio e navigazione tra la Repubblica italiana e gli Stati Uniti d'America del 2 febbraio 1948, concluso a Washington il 26 settembre 1951 (378) — *Relatori:* Di Bernardo, *per la maggioranza*; Lombardi Riccardo, *di minoranza*.

Discussione della proposta di legge:

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE: Modifica al quarto comma dell'articolo 83 del Regolamento del personale delle ferrovie dello Stato, approvato con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405 (2066) — *Relatore:* Menotti.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI

Dott. VITTORIO FALZONE

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI